

Numero 3 / 2019
(estratto)

Intervista a Gino Giugni
A cura di Pietro Ichino

INTERVISTA A GINO GIUGNI (1*)

a cura di Pietro Ichino

Gino GIUGNI è nato il 1° agosto 1927 a Genova, dove si è laureato nel novembre 1949 con una tesi sul tema «Dal delitto di coalizione al diritto di sciopero» (delle cui vicende editoriali si parla nell'intervista), relatore Giuliano VASSALLI. Dopo un soggiorno di studio negli Stati Uniti, nell'Università del Wisconsin (1951-52), ha collaborato con gli uffici studi della Cisl (1953-60) dell'ENI (1955-57), dell'IRI e dell'Intersind (1957-1968); ha poi diretto l'ufficio legislativo del ministero del Lavoro (1968-72 e 1974-75). Ha conseguito la libera docenza nel 1958 e ha svolto per incarico l'insegnamento di diritto del lavoro a Bari dal 1960 al 1963. Ha vinto il concorso a cattedra nel 1962 e ha quindi tenuto la cattedra di diritto del lavoro nella facoltà di giurisprudenza barese dal 1963 al 1974, poi nella facoltà di giurisprudenza dell'Università «La Sapienza» di Roma dal 1974. Nel 1979 ha fondato il *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, di cui è direttore. Nel 1983 è stato eletto al Senato nelle liste del PSI nel 1989 e nel 1992, sempre nel Collegio di San Donà di Piave, e ivi ha assunto la carica di presidente della Commissione Lavoro, carica che ricopriva ancora alla data dell'intervista. Dal 1993 al 1994 è stato ministro del Lavoro nel governo Ciampi. Dal 1996 al 2002 è stato presidente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Come è nata la tua vocazione di giurista e di giuslavorista in particolare?

Ho sempre pensato che sia un po' improbabile una vocazione innata alla scienza giuridica, a meno che questa sia mediata da fattori ereditari; e questo non è certamente il mio caso. In effetti, l'approdo alla scienza giuridica nella mia vicenda personale è passato per vie molto traverse. Sono stato educato a Genova, in una scuola fascistizzata, in una famiglia anti-fascista ma non militante, in un ambiente di modesta miseria piccolo-borghese, neppure tanto decorosa, visto che papà ogni tanto vendeva i mobili di casa per pagare l'affitto; gli anni più intensi dell'adolescenza li ho vissuti nel cuore della Resistenza, cioè nel cuneese e a Cuneo, dove ho fatto il liceo. Molti fattori concorrevano a formare una vocazione politica militante. E mi orientavano, una volta liberato dal cappio dell'(allora) mortificante educazione cattolica, a diventare socialista: per un socialismo che liberasse l'umanità (mio padre) dallo sfratto per morosità, lo zio (barbiere) dal licenziamento arbitrario, tutta la famiglia dall'incubo della malattia come causa di dissesto del bilancio domestico.

Quando diventasti un socialista militante?

Mentre facevo il liceo, accadde che misi le mani su di una copia del *Capitale* in edizione divulgativa prefascista (presa a prestito dalla borghesissima moglie di un bancario che non ho mai capito a quale titolo detenesse tale libro); dopo lo *choc* iniziale (credevo, come tutti, perché così ne parlavano i preti, che fosse un libro scandaloso, con l'apologia del libero amore e del nudismo), lo lessi con grande impegno e diventai marxista. Nel frattempo, però, nella biblioteca comunale di Cuneo avevo fatto la conoscenza della *Storia d'Europa* e poi della *Storia d'Italia* di CROCE. Potevo non diventare liberale? Il dilemma era

(*) L'intervista si è svolta a Roma il 28 maggio 1992 e a Milano il 19 giugno successivo. In alcuni punti il testo dell'intervista è integrato con notazioni autobiografiche tratte dallo scritto di GIUGNI *Minima personalia*, in Belfagor, 1987, n. 2, pp. 213-219. Nella parte relativa alla stratificazione del diritto del lavoro l'intervistatore si è avvalso, su indicazione dello stesso G.G., anche di alcuni appunti raccolti nel 1980 da G. TARELLO in funzione di un'altra intervista, che non venne poi portata a compimento. L'intervista è stata pubblicata nella "Rivista italiana di diritto del lavoro", 1992, I, pp. 411-455, poi – con pochissime messe a punto meramente formali – nel volume *Il diritto del lavoro nell'Italia repubblicana. Teorie e vicende dei giuslavoristi dalla Liberazione al nuovo secolo*, a cura di Pietro Ichino, Giuffrè, 2008, pp. 431-471, insieme alle interviste a Luigi Mengoni, Federico Mancini, Renato Scognamiglio e Giuseppe Pera.

Un vivo ringraziamento all'Autore e all'Editore per aver concesso la pubblicazione su LDE di questo documento, di particolare rilevanza e attualità per le notazioni auto-biografiche di Giugni

lancinante. Poi, l'apparizione nelle valli del cuneese di *Giustizia e Libertà*, la Liberazione e l'apertura di una sede del Partito d'Azione mi diedero l'ovvia risposta sincretista: il liberalsocialismo. Ma non era ancora finita, perché il Partito d'Azione mi scomparve sotto il naso. Non restava che il socialismo del PSI, che allora si chiamava PSIUP. Presi la tessera, baciai la gloriosa bandiera, e da allora socialista sono stato sempre.

Il PSIUP non era propriamente un partito liberalsocialista.

E infatti non era quello il partito socialista che volevo io: per quanto candido adolescente, non mi sentivo per nulla affascinato dall'ipotesi di una nuova rivoluzione, a guerra civile appena terminata, anche se diretta a instaurare il socialismo. Ero già riformista senza saperlo: ne acquistai coscienza quando, nell'autunno del 1945, usò il primo numero della nuova serie di *Critica sociale*, la gloriosa testata di TURATI e TREVES. Ma era una lettura quasi solitaria e clandestina. Un giovane socialista non poteva essere riformista. Doverosamente, perciò, lessi anche LENIN, ma non fu un'illuminazione: ricordo in particolare che mi irritava l'uso frequente di parole in corsivo, e la stessa reazione provo ancora di fronte agli intellettuali post-leninisti che così ancora fanno, e sono perciò annusabili a distanza, nello stesso modo in cui si può riconoscere uno della Cisl da come muove le mani. E mi sono sempre chiesto che bisogno ci sia di sottolineare: forse la lingua non offre risorse sufficienti per chi vuole creare un mondo nuovo?

Poi passasti al PSLI.

Sì: dopo aver abitato con un certo disagio nella casa nenniana, e poi, con un crescente disagio anche lì, in quella saragattiana (ma vorrei sottolineare che il primo saragattismo, quello di Palazzo Barberini, era ben diverso dall'attuale socialdemocrazia, tanto che non pochi tra gli attuali dirigenti del PSI allora facevano parte del PSLI), visto che un partito per me non c'era (fossi stato inglese, sarei stato laburista, e in fondo lo sono; americano, sarei stato newdealista, e in fondo lo sono), abbandonai la politica militante e passai a quella culturale. Mi ero laureato all'Università di Genova, ed era l'ambiente meno incoraggiante che si potesse immaginare per la prosecuzione degli studi: forse l'unico paragone che posso fare è quello con l'attuale stato dell'Università di Roma, aggravato però dal fatto che, allora, a Genova non c'era nessun problema di sovraffollamento. Ogni professore viveva nel suo orto particolare; il rapporto con gli studenti era scarsissimo; l'unico che mi pare ne avesse più degli altri era Salvatore SATTA. Mario CASANOVA, al quale in seguito dovetti molto, quando mi laureai era ancora alla Facoltà di Economia.

Mi sembra, per tornare al tuo primo discorso, che questi siano tutti argomenti a sostegno di una tua vocazione innata agli studi giuslavoristici.

Ma non fu così. A me in quella fase gli studi giuridici interessavano ben poco; i miei interessi politici si intrecciavano semmai con le discipline storiche, con il diritto pubblico e il diritto costituzionale. Non dimenticare che eravamo all'epoca della Costituente e che io seguivo il corso di diritto costituzionale proprio mentre avevano luogo il referendum istituzionale e le elezioni per la Costituente. Sarei stato attratto anche dall'economia politica se avessi avuto professori più moderni di quanto non fosse il pur ottimo Emanuele SELLA. Per cui la scelta del diritto del lavoro fu in primo luogo la scelta dell'argomento della tesi di laurea.

Una scelta abbastanza naturale per un socialista, a quell'epoca.

Sì, l'essere socialista poteva condurre quasi naturalmente a un interesse per la materia lavoristica. Senonché il diritto del lavoro era allora «insegnato», a Genova, da una degnissima persona, che era il civilista Giorgio BO, lo stesso che sarebbe stato poi ministro democristiano delle partecipazioni statali: persona di straordinaria intelligenza, ma di altrettanto straordinaria pigrizia, tanto che non tenne mai alcuna lezione di diritto del lavoro. Per altro verso, il testo di SANTORO PASSARELLI, che è un testo eccellente di per sé, mi servì molto poco perché non ci fu nessuna mediazione da parte del docente: in mancanza di questo, il testo da solo poteva prestarsi, come avviene anche oggi, a una preparazione puramente mnemonica e formalistica.

Però hai finito col laurearti con una tesi di diritto del lavoro.

Di diritto penale del lavoro, per l'esattezza. Andò così. In quel periodo mi occupavo di tutt'altro: mi appassionava la storia della Repubblica di Weimar perché temevo una possibile analogia della vicenda di

questa con quella della nuova Repubblica italiana. Poiché mi ripromettevo la seconda laurea in scienze politiche, diedi un esame di storia moderna nella Facoltà di Lettere, preparando un *paper* sulla Repubblica di Weimar (lo lessero soltanto un assistente del professore e un operaio anarchico mio amico, Luciano MANNERINI, coautore di alcune canzoni di Fabrizio DE ANDRE', purtroppo scomparso da dodici anni). Per la tesi di laurea pensavo invece a un argomento di attualità, al processo di Norimberga, e poiché il professore di diritto penale era Giuliano VASSALLI, gli proposi questo argomento. Accadde però che un giorno, in uno dei tanti congressi socialisti, trovai esposto il volume *Storia del movimento operaio* di Rinaldo RIGOLA. Questo libro è, più che altro, una bella autobiografia e lo considero ancora il miglior documento sulla storia del movimento operaio italiano; lo conservo ancora gelosamente. Esso conteneva un lungo capitolo dedicato al problema dello sciopero e al suo trattamento giuridico. Leggendo questo capitolo mi venne improvvisa l'idea di cambiare l'argomento della tesi di laurea. Ne parlai il mattino dopo con VASSALLI, al quale l'argomento piacque molto perché, tra l'altro, non esisteva assolutamente nulla in proposito nella dottrina che si andava formando dopo l'emanazione della Costituzione.

Spudò dire che senza quel tuo incontro con quel libro il diritto del lavoro italiano avrebbe dovuto fare a meno di Gino Giugni?

Forse sì: senza quella svolta improvvisa, in quel giorno preciso, probabilmente mi sarei incamminato per un'altra strada. Fatto sta che mi ci buttai a capofitto, e in questo modo divenni giuslavorista. La parte della tesi più strettamente penalistica fu riveduta e pubblicata sulla *Rivista giuridica del lavoro*, ma in una edizione apocrifia, perché la redazione vi apportò alcuni incredibili tagli dettati da spirito censorio di netto stile stalinista (le mie opinioni di politica del diritto erano in verità molto di sinistra, ma i miei censori neanche ammettevano il beneficio del dubbio su certi aspetti anomali delle lotte sindacali: vorrei sapere come la pensano oggi). Il testo integrale apparve invece in un estratto, che però ebbe una diffusione assai modesta. Comunque non era granché, era solo, per così dire, un'opera prima.

Ti valse comunque un posto di assistente all'Università.

Sì; VASSALLI mi dirottò sull'insegnamento del diritto del lavoro perché quello del diritto penale, come succede dappertutto, era saturo. Ottenni così di essere nominato assistente volontario di diritto del lavoro. Il professore che teneva formalmente l'insegnamento per incarico, Giorgio BO, fu sempre nei miei confronti cordiale e incoraggiante, sicuramente animato da stima; ma era molto dedito alla politica; e poi aveva una sua incomunicabilità personale; fatto sta, comunque, che non lesse mai un rigo di quello che scrivevo; per cui tutto quello che produssi passò direttamente alla stampa. E forse se qualcuno ne avesse fatto una lettura preventiva sarebbe stato meglio. Come assistente, la mia funzione consisteva nel sedere accanto a BO mentre, con smorfie incredibili, sbuffando in faccia agli studenti, faceva gli esami. Chiaramente, il diritto del lavoro lo considerava una sub-materia, non gli interessava. Né pensò di mettermi in contatto con CASANOVA, che allora insegnava a Economia, e che invece di diritto del lavoro si interessava eccome.

Un quadro un po' deprimente.

Appunto; e da questo ambiente depresso mi liberai facendo domanda per una borsa di studio per gli Stati Uniti, una borsa Fulbright, che segnò la svolta più importante nella mia formazione. Avevo chiesto di essere assegnato a una Università nella quale si approfondissero, più che il diritto del lavoro, i problemi del lavoro in genere; questo perché, ripeto, il mio interesse alla scienza giuridica era a quell'epoca molto mediato. Venni inviato all'Università del Wisconsin, che era, ma io non lo sapevo, la più rinomata in questo campo (oggi, tra l'altro, si sta rivalutando l'importanza della « scuola del Wisconsin »). E l'incontro fu particolarmente fortunato; infatti venni iscritto alla Facoltà di Economia, dove però si insegnava l'economia secondo il metodo istituzionalistico. L'Università del Wisconsin era ancora dominata dalla grande personalità di John COMMONS, morto qualche anno prima. Vi insegnava Selig PERLMAN, che posso senz'altro definire come il mio primo maestro; ha avuto su di me un'influenza pari a quella, successiva, di Otto KAHN-FREUND. Vi insegnava anche Edwin WITTE, influente consigliere delle politiche sociali del *New Deal*, che costituiva, in *tandem* con PERLMAN, la coppia degli allievi prediletti di COMMONS. Ora, caratteristica dell'istituzionalismo economico era di studiare l'economia con un metodo giuridico, per cui studiando COMMONS studiavo l'economia da un punto di vista giuridico; ma valeva anche il reciproco: e cioè che studiavo il diritto dal punto di vista economico. Questo vale soprattutto per l'opera più significativa di COMMONS, *The Legal Foundations of Capitalism* (di cui esiste anche un'edizione italiana).

Che cosa ricordi di PERLMAN sul piano umano?

PERLMAN era un professore di rare qualità umane, come non ne avevo incontrato certamente nessuno in Italia; e anzi fu per me una esperienza esaltante quella di frequentare un istituto dove ci si occupava anche di me, sconosciuto studente straniero, e dove potevo conversare a lungo con i professori, con lui in particolare. Mi accorsi in seguito che questa non era l'immagine vera e autentica dell'Università americana, in realtà molto spersonalizzata e alienata. Ma PERLMAN era un vecchio professore ebreo polacco di formazione mitteleuropea, rimasto affezionato alle sue origini e in particolare all'Italia, dove si era rifugiato dopo i pogrom del 1907; per cui mi dette più ascolto di quanto probabilmente meritassi.

Sarà anche stata spersonalizzata e alienata, ma l'Università statunitense era allora, più ancora che oggi, una specie di Mecca per le teste d'uovo italiane.

Infatti un altro aspetto importante per me di questa vicenda fu l'incontro con gli altri cosiddetti studenti Fulbright, tutti giovani speranzosi, molti di essi, oggi, tra le più affermate personalità del mondo scientifico. E quasi tutti erano spinti da un comune sentirsi stranieri in patria, per due ordini di ragioni: le une, che riguardavano soprattutto gli scienziati, perché l'Università italiana dava ben scarse possibilità di ricerca; le altre, che riguardavano invece gli studiosi di scienze sociali (a parte comunque le difficoltà di ricerca, soprattutto della ricerca empirica e sul campo, che, semplicemente, non esisteva) consistevano nel fatto che nelle Università italiane si risentiva del clima politico generale, dove in sostanza non vi erano spazi aperti tra la cultura cattolica e quella marxista; né spazi culturali, né impieghi, né posti di lavoro. Si andava in America per scoprire campi poco conosciuti in Italia: il pragmatismo, il positivismo logico, il realismo giuridico, l'economia keynesiana, la sociologia empirica; ma anche per fuggire, sia pure temporaneamente, da un ambiente così poco ospitale per gli uomini di cultura o aspiranti tali, quale era l'Italia degli anni '50. Ricordo che in una lettera a un amico scritta mentre mi trovavo negli Stati Uniti mi chiedevo come mai tra i molti studenti italiani incontrati non ci fosse nessun democristiano; e mi davo poi la risposta: e cioè che i democristiani stavano bene in Italia.

Tra quegli studenti insoddisfatti dell'Italia c'era anche Federico MANCINI; lui stesso mi disse una volta che fu là che vi incontraste per la prima volta.

L'incontro, per la precisione, avvenne durante il viaggio di andata, che allora si svolgeva per mare. Fu un incontro per me importante da diversi punti di vista. In primo luogo perché fu il primo collega con il quale potei parlare di diritto del lavoro e confrontare i frutti delle prime riflessioni critiche, ben poco omogenee al giuslavorismo dell'epoca; le nostre conversazioni si svolgevano, nella piscina di bordo, in un quadro che arderei definire di politica del diritto *ante litteram*; e infatti questo fu l'oggetto di lunghissime conversazioni. In secondo luogo, perché, anche dopo il ritorno in Italia, il rapporto con MANCINI mi aiutò notevolmente a uscire dal ghetto genovese e a immertermi nel normale circolo di conoscenze e di rapporti che è elemento vitale della nostra vita accademica.

Veniamo al tuo rientro dagli Stati Uniti.

Al mio rientro, mi ritrovai con il mio posto di assistente volontario e con i problemi di comunicazione con BO (problemi destinati a risolversi nel 1956 con il trasferimento del mio posto di assistente da Genova a Roma, con Lionello LEVI SANDRI, nella Facoltà di Economia, di cui era preside CHIARELLI). All'Università di Genova non c'era modo di avere contatti con nessuno; il diritto del lavoro ti ho spiegato in quali condizioni si trovava, il mio isolamento era totale, rotto soltanto dal rapporto che avevo stabilito con Federico MANCINI sulla nave che salpava per l'America. Fu proprio lui ad avvertirmi, nel 1953, che si svolgeva a Firenze un convegno sul progetto di legge sindacale di RUBINACCI, organizzato da MAZZONI, relatori CARULLO, PROSPERETTI e Ignazio SCOTTO. Mi disse che CARULLO, di cui lui era assistente, avrebbe gradito che inviassi qualche articolo per la *Rivista di diritto del lavoro* e mi suggeriva di scrivere per «autoinvitarmi» al convegno. Così feci, ricevendo in risposta una garbata lettera in cui l'autoinvito veniva respinto (il motivo, non esplicitato, era che in seguito alla pubblicazione del mio saggio sullo sciopero nella *Rivista giuridica* ero stato classificato come un pericoloso comunista). La reazione di CARULLO, quando fu informato della cosa da Federico, fu «Venga lo stesso». Così andai; e MAZZONI ci disse: «Avete voluto venire? Allora dovete fare un intervento». Eravamo alloggiati, Federico e io, in una stanza di una pensionaccia, dove preparammo nella notte i nostri interventi. E fu il nostro debutto in pubblico. Non un pubblico qualsiasi; fu lì che conobbi BIGIAMI (un uomo straordinario: parlava male di tutti i professori in cattedra e invece incoraggiava i giovani: era un grande maestro), la RIVA SANSEVERINO, accompagnata da un grosso assistente di cui era molto fiera e che presentava a tutti, un

certo Giuseppe PERA, e molta gente dell'Università di Bologna, che era ed è sempre rimasta, in fin dei conti, l'ambiente che conta di più.

Com'era il giovane assistente della professoressa RIVA SANSEVERINO?

Era stato da poco espulso dal Partito socialista, con l'accusa di frazionismo, e aveva appeso al muro la lettera di espulsione, nella quale gli negavano anche la qualifica di «compagno»; ma questo non gli impediva, all'epoca, di citare LENIN a ogni passo. Divenuto magistrato, scriveva sul settimanale *Risorgimento socialista*, di CUCCHI e MAGNANI, con lo pseudonimo Arturo ANDREI, perché non gli sarebbe stato consentito, allora, scrivere e firmare con il suo nome su di una rivista politica. Oltre che un amico — fu testimone al mio matrimonio — fu anche un importante tramite di contatto con la RIVA SANSEVERINO, in quella situazione in cui i professori di diritto del lavoro si contavano sulla punta delle dita di una mano, e fu anche un grande aiuto sul piano morale. Più in generale, quel convegno fiorentino fu la porta d'ingresso che ci consentì di entrare nel circuito di relazioni che contano nell'Università.

L'Università era già il tuo ambiente elettivo.

Sì, ma l'Università non dava da mangiare a un assistente volontario. Spinto da necessità, utilizzando alcune conoscenze — ahimè anche politiche —, riuscii a entrare nell'Ufficio studi dell'ENI che si era appena costituito. E lì cominciai un'attività retribuita; ma devo raccontare, arrossendone, che in quell'Ufficio studi si lavorava assai poco per l'ente pubblico datore di lavoro: a me fu concesso, in particolare, di dedicare mezza giornata alla preparazione della libera docenza. C'era anche un altro addetto a quell'Ufficio, invidiatissimo dagli altri, che aveva un suo orario del tutto personale, ed era Ciriaco DE MITA; il quale, quando si sedeva alla sua scrivania, si metteva a leggere le opere di CROCE, che credo gli abbiano recato un notevole beneficio intellettuale. Io ero in una stanza con Sergio STANZANI, l'attuale segretario del partito radicale. Erano anni di grande arrembaggio, con MATTEI che partiva alla conquista del mondo; ma il nostro ruolo lì dentro era assai indefinito.

Erano invece assai meglio definiti i tuoi interessi di ricerca.

La scelta era, ormai irreversibilmente, quella del diritto del lavoro. Ma era una scelta che costava sacrifici, perché la materia era la vera cenerentola delle Facoltà di giurisprudenza. Rare erano le libere docenze e ancor più rari i concorsi. Il problema che mi ero posto prima di compiere questa scelta, e che era stato oggetto di lunghe conversazioni con Federico MANCINI, era se continuare gli studi giuridici o passare definitivamente a quelli economici, che avevo cominciato a coltivare per conto mio. In un primo tempo avevo avuto infatti la sensazione che lo studio del diritto fosse perfettamente inutile dal punto di vista della trasformazione della società: chi doveva cambiare la società doveva studiarne le strutture economiche, era inutile studiare quelle giuridiche. Può sembrare un giudizio ispirato da un marxismo mal digerito, ma la verità in fondo è un'altra: quel diritto, quella scienza giuridica che dominavano in Italia, e cioè la dogmatica e il formalismo, erano veramente inadatti a una concezione del diritto come progetto politico. Infatti il mio riaccostamento alla scienza giuridica — da cui, peraltro, in fondo non mi ero mai molto allontanato — favorito dalla particolare impostazione dell'«economia istituzionale» che avevo studiato negli Stati Uniti alla scuola di COMMONS, avvenne in Italia in virtù dell'incontro con i libri di Tullio ASCARELLI. Quando lessi ASCARELLI, capii che avevo sbagliato nel mio giudizio circa la funzione politica del diritto.

Nel 1953 eri comunque già tornato all'opera come giuslavorista.

È di quell'anno il mio scritto sul tramonto del recesso *ad nutum*; è di quel periodo, però, anche la mia traduzione del libro più noto di Selig PERLMAN, *A Theory of the Labor Movement*, del 1928. Esponeva una teoria del sindacalismo che era tutta all'opposto di quelle di taglio marxista se non leninista che circolavano in Italia, e non era nemmeno molto ben accetta nell'area del sindacalismo cattolico. Era in fondo la teorizzazione del momento «economico-corporativo», furiosamente criticato da GRAMSCI. Neanch'io la condividevo in pieno; mi appariva geniale però come strumento di esplorazione nella realtà del sindacalismo e delle istituzioni collettive, che in quel tempo era oggetto di scarso (anzi: di nessun) interesse sia in sede di sociologia sia di economia e così pure in sede storica (del resto, non manca forse tuttora una storia del sindacalismo in Italia, ben costruita su un apparato di ricerca come i quattro volumi di COMMONS e dei suoi allievi?). Uno schizzo storico del sindacalismo prefascista lo volli inserire nella lunga

introduzione al libro di PERLMAN (è uno dei miei saggi, anche ripubblicato, che mi è più caro; e fu apprezzato, ricordo, da Leo VALIANI in una recensione sull'*Espresso*); nell'elaborazione di questo scritto sviluppai un'intuizione di Angelo TASCA, che tuttora ritengo validissima: e cioè che il sindacalismo italiano del periodo giolittiano ebbe, molto più che in altri Paesi, forte impronta istituzionale e contrattuale. Fu distrutto dal fascismo e dall'ideologismo postfascista; ma rinacque a nuova vita negli anni '60, forse senza ben rendersi conto che aveva avuto già una vita precedente.

Poi indirizzasti la ricerca sulle istituzioni di giurisdizione privata.

Siamo al periodo 1956-58. Nel frattempo, ero passato a una sede di lavoro più accogliente e più congrua rispetto alla mia attività di ricerca: l'appena costituito Servizio studi del lavoro dell'IRI, di cui era direttore un uomo di grande valore, Giuseppe GLISENTI. Qui collaborai all'operazione di sganciamento delle imprese IRI dalle associazioni imprenditoriali del settore privato ed ebbi l'occasione di assistere e collaborare alla nascita dell'Intersind. In questo periodo, con grande sforzo e dispiego di lavoro notturno, avviai lo studio sulle forme — peraltro molto modeste nell'esperienza italiana — di giurisdizione intersindacale. Ero arrivato a scegliere questo argomento di ricerca attraverso la riflessione sul sindacalismo istituzionale americano, le teorie di PERLMAN, l'amministrazione congiunta delle *job opportunities*, la riflessione sui contratti americani, nei quali la conciliazione, le commissioni miste, l'arbitrato avevano una funzione molto importante, e dove la scissione tra statualità e organizzazione dei rapporti intersindacali era molto forte: il diritto giustiziabile era pochissimo, il resto era invece diritto arbitrabile. Ecco, partendo da questi dati di esperienza — esperienza studiata e non vissuta, ovviamente — ero poi arrivato a chiedermi quanto di questo ci fosse in Italia; e contemporaneamente a convincermi che fosse componente essenziale del diritto del lavoro la contrattazione collettiva.

Per la mia generazione è difficile immaginare che si potesse dubitarne.

Ma sai, i nostri testi e corsi di diritto del lavoro, a quell'epoca, cercavano il diritto del lavoro soltanto nel libro V del codice civile; perdevano tempo a raccontare il meno, o l'irrilevante; oppure il *de jure condendo*, la famosa legge sindacale di attuazione dell'art. 39, che non sarebbe mai arrivata; quando invece, tutt'intorno, i sindacalisti senza saperlo stavano costruendo il vero diritto del lavoro. Utilizzando come materiale di studio e di ricerca i contratti collettivi, mi accorsi che lì dentro c'era una ricchezza istituzionale straordinaria, allora per lo più ignorata nelle aule universitarie e nei tomi giuridici. E il bello è che era ignorata anche dagli stessi sindacalisti: se c'era una cosa a cui i sindacalisti non dedicavano alcuna riflessione — di cui, per esempio, nei congressi della Cgil non si parlava mai — erano proprio i contratti collettivi, il loro contenuto. Eppure erano loro a farli. Fu invece la Cisl a capirne per prima l'importanza.

E qui si apre un altro capitolo della tua storia personale.

Con l'Ufficio studi della Cisl avevo incominciato a collaborare nel 1955. Era in mano a un uomo di notevole valore, il professor Mario ROMANI: un cattolico conservatore, che si avvaleva però di collaboratori e studiosi di varie aree, ivi compresi non pochi di area socialista: di quella parte dell'area socialista che poteva qualificarsi come socialdemocratico-laica (perché i socialisti a quell'epoca erano per lo più infognati nel loro frontismo, quindi culturalmente non sapevano produrre altro che apologie dell'Unione Sovietica). In questo ambito ebbi un notevole spazio di incontri e esperienze. La Cisl aveva scelto la via della contrattazione, e su questa era focalizzata l'attività di ricerca. Collaborai a un bollettino di studi e ricerche dell'Ufficio studi, che aveva una copertina rossa, sul quale scrivevo dei saggi anonimi, perché era vietato ai dipendenti dell'IRI firmarsi e anche perché non volevo generare l'equivoco di un'appartenenza democristiana. E poi fui invitato a insegnare nella famosa scuola sindacale di Fiesole, dove insegnarono anche altri di noi, come Federico MANCINI, Giuseppe PERA, e vari economisti. Fu quella la mia prima esperienza di insegnamento: le mie prime lezioni le tenni lì. E tra gli allievi ricordo Pierre CARNITI, Eraldo CREA, Mario COLOMBO, Franco MARINI: mezza dirigenza della Cisl fino a qualche anno fa. Ricordo anche che la Scuola esercitava un controllo molto stretto sugli allievi, chiudendo rigorosamente i cancelli alla sera, per difenderli dalle tentazioni e impedire fughe notturne; fughe che ciononostante avvenivano puntualmente attraverso un buco nel recinto. La cosa durò fino al 1960, quando ci fu un'ondata di «normalizzazione» cattolico-clericale e venni cacciato, così come lo furono PERA e MANCINI.

Sono di questo periodo le tue ricerche sulle origini del diritto del lavoro.

Superata la fase di resistenza alla scienza giuridica, mi ero trovato nella necessità di trovare,

oltre che una base metodologica innovativa, interdisciplinare, anche dei seri punti di riferimento storici, le radici storiche del nostro diritto del lavoro; avevo sentito, cioè, l'esigenza di ripartire dalle origini. Lo feci con lo studio di come la dottrina giuridica aveva affrontato gli emergenti problemi di diritto del lavoro nel periodo giolittiano e di come la dottrina corporativa era intervenuta a modificare il ritmo evolutivo del diritto del lavoro. La scoperta — perché questa fu veramente una scoperta — fu che nell'epoca giolittiana già potevano ravvisarsi gli elementi costitutivi di quello che mi parve di poter indicare come il «periodo fabiano» del socialismo e del sindacalismo italiano: e cioè una grande capacità di afferrare ed elaborare la novità di esperienza. Fui affascinato dai *Probiviri* di REDENTI e dai *Concordati di tariffa* di MESSINA, che è un libro duramente dogmatico, ma con tutto un retroterra di rilevazione empirica e quindi di conoscenza precisa della realtà fattuale. Fu attraverso lo studio di queste fonti che arrivai a trovare il tesoro: mi fu indicato che diverse opere di questo periodo, pressoché introvabili, dovevano trovarsi nella biblioteca del Ministero del lavoro. Visitai il Ministero del lavoro, dove trovai un vecchio bibliotecario che era GRADILONE ...

L'autore della Storia del sindacalismo?

Proprio lui, Alfredo GRADILONE, il quale, tutto felice che qualcuno fosse venuto a consultarlo, mi spiegò che, per andare indietro, occorreva andare al Ministero dell'agricoltura, dove era rimasto il patrimonio di libri dell'antico Ministero dell'agricoltura industria e commercio, da cui dipendevano il Consiglio superiore del lavoro e l'Ufficio del lavoro. Al Ministero dell'agricoltura trovai innanzitutto la vedova di MODIGLIANI, il fratello del pittore, che passava le giornate a selezionare e raccogliere negli atti parlamentari tutti gli interventi di suo marito; era una anziana signora adorabile, di una dolcezza straordinaria. Poi trovai la cosa che per me era più importante, cioè tutto il materiale dell'Ufficio del lavoro diretto da quel grande studioso che fu Giovanni MONTEMARTINI. E lì trovai gli Atti del Consiglio superiore del lavoro dal 1901 fino all'avvento del fascismo: gli studi sulle organizzazioni sindacali, uno studio sulla sociologia urbana di Roma, sulla classe media a Roma..., facevano delle ricerche che valevano venti volte quelle del CENSIS di oggi. Tutto materiale che era scomparso e che allora — eravamo alla metà degli anni '50 — non era ancora stato ritrovato, perché in Italia non esistevano né una storia del sindacalismo, né studi sociologici sul sindacato. Qualche cosa di questo materiale è stato ristampato; di tutto feci fare fotocopie quando arrivai a Bari, e lì furono raccolte e conservate nella biblioteca dell'Università. Poi di questo materiale si impadronirono gli storici; ci ha lavorato, in particolare, Bruno BEZZA. La personalità di MONTEMARTINI fu poi analizzata da un mio allievo, Vito GALLOTTA, che ha scritto alcuni bei saggi, ma ha avuto una particolare abilità nello scegliere per la loro pubblicazione editori che nessuno conosce (una forma di genuino autolesionismo). Sugli autori del periodo giolittiano fece invece una bella tesi di laurea Gaetano VENETO; che è ancora la sua cosa migliore.

In quali anni si colloca esattamente questa tua ricerca?

Tra il '56 e il '58. Fu dai risultati di questa ricerca che mi venne un impulso parallelo a studiare anche quel che era avvenuto, per quanto riguarda le origini del diritto del lavoro, nella culla della socialdemocrazia, cioè in Germania. E mi imbattei così in un autore che esercitò un'influenza enorme sulla mia formazione: Hugo SINZHEIMER. Feci chiedere i suoi libri sul contratto collettivo dalla Biblioteca nazionale alle biblioteche tedesche, dove pare che solo due copie fossero sopravvissute alle distruzioni naziste e a quelle provocate dalla guerra (ora i suoi scritti sono stati pienamente recuperati e raccolti, soprattutto a opera di Thilo RAMM). SINZHEIMER è il primo anello di una catena, che, passando per KAHN-FREUND, suo allievo a Francoforte, arriva alla mia generazione; è questo l'itinerario ideale attraverso il quale si è formato il nostro diritto del lavoro attuale.

Del 1958 è anche la tua libera docenza.

A questo proposito devo dire che forse la mia libera docenza era annullabile, perché, non so bene per quale ragione, seppi la composizione della commissione prima ancora di fare la domanda. E, visto che della commissione facevano parte, oltre a D'EUFEZIA (che non avevo mai incontrato personalmente), PROSPERETTI, animato nei miei confronti da visibile benevolenza, e CASANOVA, che mi conosceva dai tempi di Genova e era quindi facilmente accessibile, mi parve che sarebbe stato sciocco non provarci. Il problema era che avevo soltanto un mezzo libro sulla giurisdizione intersindacale, nel quale della giurisdizione intersindacale non si parlava affatto e che in quel momento mi sembrava non stesse proprio in piedi; tanto che mi prese una crisi fortissima. Lo feci leggere all'amico PERA, il quale manifestò in quell'occasione tutta la sua ben nota allergia per le elucubrazioni teoriche: in sostanza mi fece capire che era una schifezza. La mia crisi si aggravò. Poi, rincuorato dai consigli di qualche altro collega,

la superai e misi fuori questo testo, che, su consiglio di MINERVINI, fu trasformato nell'*Introduzione allo studio dell'autonomia collettiva* perché la giurisdizione intersindacale non c'entrava niente.

Era la premessa al discorso.

Come sempre, quando ci mettiamo a studiare un tema, andiamo per prima cosa alla ricerca delle radici della questione e finiamo con lo scrivere un primo capitolo assai più corposo di quanto prevedessimo all'inizio; poi sovente il secondo e il terzo non arrivano. Il libro, con mia grande sorpresa, venne apprezzato dalla commissione per la libera docenza. Era un concorso a numero chiuso, per due posti; sicché ebbi un duro colpo quando seppi che si presentava anche SUPPIEJ, che chiaramente era una candidatura di scuola, in partenza più forte della mia: io ero «portato» da CASANOVA, il che non voleva dir molto, perché era uomo di grande imparzialità. Lì feci la mia prima lezione universitaria; mi fu assegnato il tema dell'apprendistato (visto che andavo sulle onde della teoria, i commissari evidentemente pensarono che occorresse un tema di brutale diritto positivo). E Rosario FLAMMIA mi aiutò a preparare la lezione.

Poi finalmente hai cominciato a insegnare all'Università per davvero.

Federico MANCINI, con il quale intrattenevo una fittissima corrispondenza — perché all'epoca la teleselezione non c'era ancora — mi scrisse che MINERVINI, titolare a Bari della cattedra di commerciale e dell'incarico di lavoro, veniva trasferito all'Istituto navale di Napoli e non sapeva a chi tirar dietro l'insegnamento di lavoro; l'aveva proposto a Federico, che però aveva nel frattempo avuto l'incarico a Urbino e gli aveva quindi segnalato il quasi sconosciuto GIUGNI dando in proposito un *affidavit*. A quell'epoca ottenere un incarico era assai laborioso: occorreva presentarsi a tutti i membri della Facoltà, facendo finta con gli uni di non essere già d'accordo con gli altri. L'unico con il quale non presi contatto fu Aldo MORO, perché era già sul piede di partenza per Roma. Così migrai in direzione opposta, dal nord al sud, rispetto a quella del grande flusso dominante; così si avviò la mia esperienza barese.

Come ti sei inserito nel tessuto politico-culturale barese?

Io ero un giurista-sociologo, cultore del nuovo indirizzo della politica del diritto (con RODOTÀ, TARELLO, CASSESE) e ero tenuto in sospetto politico dall'ambiente accademico locale, non certamente dei più avanzati, dove si teneva in sospetto la sociologia stessa perché in qualche modo richiamava alla mente il socialismo. Ero ospite ogni tanto delle rissose sezioni socialiste di Bari, dove ero chiamato «compagno professore» e considerato (lo sono ancora) come un compagno avvelenato, perché producevo allievi che quasi tutti, forse per fatti edipici o per un fenomeno di cordata, si iscrivevano al PCI.

Nonostante ciò, a Bari sei poi rimasto anche dopo aver vinto la cattedra.

Il primo concorso a cattedra mi andò male: vinse la terna SUPPIEJ, MANCINI, SIMI. In commissione c'erano SANTORO PASSARELLI, CARNACINI, PROSPERETTI, BALZARINI e la RIVA SANSEVERINO. Erano passati cinque anni dall'ultimo concorso di diritto del lavoro (quello in cui erano passati CARULLO, ARDAU e CORRADO), che era stato peraltro il primo del dopoguerra: il diradamento dei concorsi era stato conseguenza dell'azione malthusiana — giustamente malthusiana — di SANTORO PASSARELLI, che preferiva il nulla a quello che c'era in circolazione. La mia sconfitta del '61 fu però di quelle che generano il successo: si creò l'opinione che fossi stato ingiustamente escluso; e il rettore di Bari, Pasquale DEL PRETE, che aveva un forte spirito di corpo, a sostegno della sua Università, mi offrì di far bandire la cattedra per me. Il concorso fu bandito già nel 1962; la commissione era composta da MENGONI, MINERVINI, MAZZONI, BALZARINI di nuovo e GRASSETTI, che fu un po' tignoso; ma questo non impedì che mi fosse assegnato il primo posto nella terna all'unanimità, tra l'altro con un riconoscimento di «originalità del metodo», di cui andai molto orgoglioso. Nella terna erano anche Cecilia ASSANTI e Giampaolo NOVARA, portato da GRASSETTI. Furono invece esclusi CESSARI, tenuto da GRASSETTI sulla corda fino all'ultimo momento, secondo le migliori tradizioni dei baroni universitari, e Giorgio GHEZZI. (Tutto ciò in omaggio alla regola non scritta per cui in ogni concorso ci doveva essere una vittima sacrificale; fu in omaggio a questa stessa regola che nei concorsi successivi vennero, di volta in volta, sacrificati PERSIANI, ROMAGNOLI e GHERA).

E nacque la scuola giuslavoristica barese.

Nacque l'Istituto di diritto del lavoro, nel quale si formarono numerosi dei miei allievi che ora sono in cattedra. E fu il periodo d'oro del mio insegnamento, durante il quale nacquero le mie

dispense di diritto sindacale; perché poi, invece, del periodo romano non posso dire nulla; è un periodo senza storia: allievi spompatis del quart'anno, che frequentavano le lezioni senza alcuna continuità, mutamento totale di facce a lezione dopo ogni appello di esami, mancanza di comunicazione dovuta anche alla non disponibilità di spazi idonei: una sola stanzetta per tre ordinari e venti assistenti. Fino al '77-78 mantenni l'incarico a Bari, dove andavo veramente a rigenerarmi; anche perché a Bari avevamo istituito l'insegnamento di relazioni industriali e di contrattazione collettiva, era in atto il processo di espansione didattica del diritto del lavoro e c'era la realizzazione dell'idea del diritto del lavoro come un ramo di studi che può da un lato collocarsi nella metodologia giuridica, dall'altro lato offrire i propri risultati e trarre giovamento dalle altre scienze sociali (fermo restando che poi quando uno studia la propria materia deve usare il metodo che le è proprio).

Che è poi la peculiarità saliente della scuola barese.

La vera novità della scuola barese è stata quella di avere affrontato le ricerche empiriche, e questo già nel corso degli anni '60: un primo gruppo di studi sulle differenze tra operai e impiegati nella contrattazione collettiva, che venne finanziato per un anno dalla Olivetti (poi arrivò la manna del CNR); a questa prima esperienza seguì la ricerca di gruppo sulla formazione extra-legislativa del diritto del lavoro, da cui nacque una serie di volumi, di VENETO e GALLOTTA, di Marisa DE CRISTOFARO, ancora di Gaetano VENETO e di Bruno VENEZIANI, dove dominava il metodo interdisciplinare. Per una prima fase il lavoro era stato condotto in *joint venture* con l'Università di Bologna, e in particolare con il migliore allievo di Federico MANCINI, che era Umberto ROMAGNOLI, e con alcuni altri collaboratori, di cui si sono poi perse le tracce; per un certo periodo vi collaborò anche Giuliano CAZZOLA. Poi, però, la cooperazione venne meno e il gruppo di Bari proseguì da solo la ricerca.

Nell'ambito di questo rinnovamento metodologico ha assunto un rilievo di primo piano la comparazione.

La comparazione è essenziale. Ma il diritto comparato può essere fine a se stesso, oppure, come diceva ASCARELLI, può servire a meglio capire un diritto nazionale. Sotto il primo aspetto, ne apprezzo certamente le potenzialità di sviluppo argomentativo e di generalizzazione concettuale. Certo, è necessaria la conoscenza delle lingue (e ben ricordo le fatiche per imparare a leggere il tedesco!). Non mi considero tuttavia un comparatista, perché di tale metodo ho fatto un uso soprattutto strumentale. Una esperienza importante è stata quella del *Comparative Labor Law Group*, per il quale con sei illustri colleghi ho partecipato a tre ricerche elaborate in gruppo, con l'inglese come lingua comune; tutti e sei erano stati indicati da KAHN-FREUND, riconosciuto come il comune Maestro. Ricordo che mentre per la prima di queste ricerche ciascuno dei sei scriveva del suo Paese, nelle altre due pervenimmo all'esame trasversale, dividendoci su argomenti, e questa fu comparazione giuridica nel senso pieno.

Un tema importante e forse troppo poco esplorato è quello dell'influenza straniera sulla dottrina italiana.

L'influenza straniera è stata molto forte. In un primo tempo, protagonista fu la dottrina dogmatica tedesca, coltivata soprattutto dalla scuola bolognese: ci basta riflettere sulle prime opere di MANCINI, di GHEZZI, di ROMAGNOLI, in gran parte parlate o pensate in tedesco. La scuola di SANTORO PASSARELLI, sotto questo aspetto, fu molto più indifferente alle suggestioni straniere. Con l'affermarsi di tendenze realiste o di politica del diritto, si ebbe poi il primato di influenza della dottrina inglese, di quella americana (sotto la specie delle relazioni industriali, perché la dottrina giuslavoristica americana non è un gran che) e ancora di quella tedesca rinnovata nello stesso senso. La dottrina francese è sempre stata molto seguita, naturalmente, ma non esercita una vera influenza perché è soprattutto casistica, pur raggiungendo sovente vette visibili anche oltr'alpe. Tra gli italiani, i più comparatisti sono, senza dubbio, prima di tutto TREU e poi VENEZIANI.

E secondo te si può parlare, viceversa, di un'influenza della dottrina italiana su quelle straniere?

Basta ricordare che qualche autore, in Inghilterra, ha definito la dottrina italiana come la più avanzata, allo stato attuale. E, d'altronde, basta scorrere le ultime opere di Lord WEDDERBURN per rendersi conto di quanto essa sia oggetto di attenzione. Non altrettanto in Francia o negli Stati Uniti, dove prevalgono tendenze all'autosufficienza nazionale; ricordo in proposito che KAHN-FREUND, in una lettera a un collega statunitense, gli rimproverava il «parrocchialismo», un po' temperato solo dal fatto che il Nord America è una parrocchia molto grande. In genere, anche per via della barriera linguistica, noi siamo ben più conosciuti nel Sud, d'Europa e d'America, che nel Nord: la nostra influenza è stata massima, anche in termini di politica del diritto, in Spagna e in America Latina. In Spagna, dove esiste una delle più attive e intelligenti comunità giuslavoristiche e dove gli autori italiani sono di casa (anche

in senso materiale), GIUGNI e MANCINI sono citati perfino nei lavori preparatori della Costituzione del 1978; e nella stessa vi è menzione di uno «statuto dei lavoratori».

Mi sembra giunto il momento di parlare delle scuole giuslavoristiche diverse da quella barese: vorrei che tu ne tracciassi un panorama.

Se assumiamo il termine «scuola» nel suo significato culturale più largo, non come organizzazione di studiosi, tra le grandi scuole giuslavoristiche italiane va menzionata innanzitutto quella di Francesco SANTORO PASSARELLI, di cui i maggiori epigoni sono Mattia PERSIANI e Matteo DELL'OLIO. Poi ci sono: la scuola gius-costituzionalista di Ugo NATOLI, a cui ascriverei Carlo SMURAGLIA e Cecilia ASSANTI; la scuola bolognese, che discende da Federico MANCINI, divisa tra una dogmatica di alto livello e un modernismo sempre cercato ma non sempre trovato (non faccio nomi, perché sono troppi); da questa è nata per gemmazione la scuola milanese di Tiziano TREU, la quale ha in più un rapporto quasi organico con la Cisl (MENGONI è stato per TREU scuola di serietà scientifica, ma dal punto di vista giuslavoristico mi sembra che il nesso più evidente sia quello che lega TREU alla scuola bolognese). Poi ci sono i bravissimi napoletani, che non saprei a quale scuola ascrivere; il fatto che alcuni di loro abbiano avuto stretti rapporti con Renato SCOGNAMIGLIO non mi sembra che basti per considerarli appartenenti a una sua scuola: a esempio, DE LUCA TAMAJO ha saputo prendere da tutti, e appartiene un po' a tutti; RUSCIANO, lo sento molto affine. Poi c'è Giuseppe PERA, allievo della RIVA SANSEVERINO, che è un caso a sé, una figura a se stante; lui ha influito molto sui giovani che da lui hanno imparato a leggere il diritto attraverso la giurisprudenza e a stare con i piedi ben piantati nella realtà; ma non lo considererei né come un capo-scuola, né come appartenente a una scuola. Le due grandi figure del passato, RIVA SANSEVERINO e MAZZONI, direi che hanno creato degli ottimi allievi ma non delle scuole in senso culturale.

Con il Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali hai mirato a creare un luogo di incontro scientifico tra tutte queste scuole. Quale bilancio ne trai, a tredici anni dalla sua fondazione?

L'ambizione di fare una propria rivista, che distingue gli intellettuali in Italia, presso i quali non si può dire che lo spirito collettivo sia molto presente, io non l'ho mai avuta. L'idea del *Giornale*, debbo dire, nacque dalla pressione degli allievi; e infatti la prima a darmi questo felice suggerimento fu Silvana SCIARRA. Io colsi l'occasione per un'iniziativa che, se porta tracce di personalizzazione, appare però ben radicata non solo in un nucleo di scuola, ma soprattutto nella collaborazione tra scuole. L'impronta è quella del titolo; e la base scientifica non sta certo nell'adesione a questa o quella corrente di pensiero, bensì nel rigore selettivo. Nata al termine di un decennio di polemiche antimercatistiche, che generarono lassismo selettivo e degrado nella qualità della letteratura giuslavoristica, con questa rivista ci proponemmo di introdurre un criterio di rigore. Tutti sanno che ciascun articolo è letto in testo anonimo da due referees che l'autore non deve conoscere. Il risultato è buono, naturalmente, in termini mediani; il solo inconveniente è che molti giovani appaiono esitanti a sottoporsi al giudizio, oppure preferiscono vie più sicure perché meno esigenti. Tra le quali non comprendo la rivista a cui mi sto rivolgendo: conosco bene la severità del suo direttore. Di più non farmi dire, però, in casa della concorrenza.

Passiamo all'organizzazione della didattica e degli studi giuslavoristici.

Di istituti di diritto del lavoro ne sono nati molti, ma non sono molti (forse nessuno) quelli che hanno veramente il carattere di un cenacolo di pensiero collettivo. Oltre a quello barese, ora dipartimento, vedo soltanto quello milanese, fondato dalla RIVA SANSEVERINO e ora diretto da Luciano SPAGNUOLO VIGORITA, e pochi altri: un'organizzazione di questo genere non c'è certamente a Roma, anche se c'è un istituto a Economia e Commercio; a Napoli una struttura di questo genere è stata tentata più che creata; c'è il caso curioso di Bologna, la cui scuola ha prodotto una abbondanza di allievi che ci ha non poco tormentato nelle nostre vicende concorsuali, ma che è sprovvista di una struttura organizzata. Poi c'è stata la Scuola di specializzazione di Trieste, fondata da BALZARINI, che ha esercitato una non programmata influenza di educazione democratica verso i paesi a regime dittatoriale, attraverso gli allievi spagnoli e quelli dei paesi dell'est. Abbiamo poi parecchie scuole di perfezionamento, in parte frutto di trasformazione di scuole di diritto corporativo (come quelle di Roma e di Bari), che non danno risultati apprezzabili e non li danno per un motivo preciso: la specializzazione in diritto del lavoro non si sa bene a che cosa serva, se non a insegnanti di scuole medie o funzionari ministeriali o degli enti previdenziali per avere qualche punto in più nelle graduatorie concorsuali. Quella di Bari, per esempio, di cui sono stato direttore e rinnovatore, era molto

frequentata; senonché ci accorgemmo che erano quasi tutti insegnanti, ma delle materie più varie, che la frequentavano solo per accumulare punti.

In tema di organizzazione dell'accademia, non si può non parlare anche della nostra Associazione.

L'Aidlass è un fatto abbastanza insolito, perché a differenza delle associazioni nazionali esistenti in tutto il mondo, che ormai conosco bene, la nostra non è soltanto un luogo dove gli studiosi si riuniscono per discutere di diritto del lavoro, magari con l'intendimento di incontrarsi poi nei corridoi per parlare anche di questioni concorsuali: è diventata un centro di influenza, in ambito giuslavoristico; e questo spiega le epiche lotte per conquistarne la direzione. Fatto sta che l'Associazione ha assunto da noi, sul piano della politica accademica, un'importanza assai maggiore di quanto non possa dirsi a proposito delle corrispondenti associazioni straniere, quali ad esempio, per citare le più organizzate, quella spagnola, quella tedesca o quella argentina.

MENZIONI, nell'intervista che precede questa, ha espresso un'opinione nettamente negativa sull'immobilità del professore universitario. Tu che cosa ne pensi?

Sarei favorevole al delinearsi di un modello di carriera universitaria diverso, soprattutto in considerazione del fatto che l'Università con cui dobbiamo fare i conti non è più una scuola d'élite. Penso però che dobbiamo rinviare la soluzione del problema a tempi migliori, perché in Italia, se non c'è più, per fortuna, un regime fascista (rispetto al quale l'impermeabilità della professione accademica fu un fatto sacrosanto e benefico), oggi c'è però il regime dei partiti. Regime che, grazie a Dio, nell'Università è riuscito a penetrare poco, ma proprio perché i professori universitari hanno saputo costruire un loro contropotere, basato anche sull'immobilità.

Parliamo del GIUGNI scrittore: c'è un saggio che riscriveresti da cima a fondo?

Molto legato all'epoca in cui è nato mi sembra il libro su *Mansioni e qualifica* del 1963. Per fare solo un esempio, quel saggio è legato allo schema secondo cui per definire lo *jus variandi* occorre stabilirne l'*entelecheia*, l'anima giuridica essenziale, che appassiona tanto i giuristi dogmatici; perché poi, una volta stabilita la natura giuridica, ne derivano gli sviluppi argomentativi, fino alle conseguenze finali; e per fare questo, occorre scavare in tutto il codice civile per trovare degli istituti affini e creare una teoria generale dello *jus variandi*. Ora io mi chiedo se oggi effettivamente tutto questo abbia un senso e se affronteremmo in questo modo il problema, anziché studiarlo esclusivamente nella sua specificità. Quella mia monografia è ancora legata alla cultura giuridica generalizzante, al metodo del passaggio dal particolare al generale per poi tornare al particolare, che domina tutta la cultura giuridica di quel tempo. Questo, ovviamente, ha reso il libro anche abbastanza complesso. Federico MANCINI fece una recensione in cui diceva che non era un libro di facile lettura, che aveva dei passaggi tortuosi; non ho difficoltà a riconoscere che aveva ragione.

Forse la tortuosità denunciata da MANCINI era in realtà proprio l'affiorare in quel libro di un metodo non esclusivamente dogmatico: MENZIONI lo indica come un caso esemplare di combinazione della teorizzazione giuridico-dogmatica con il sapere sociologico.

Effettivamente, per sentirmi pienamente a mio agio nei panni della scuola sociologica e realistica, mi ero voluto confrontare fino in fondo con la dogmatica; se non altro per riuscire a capire quanto vi fosse di sostanzioso nella complicata fraseologia che correva nelle pagine degli autori dell'epoca. Mi ci era voluta una certa fatica, ma in fondo non molta, per arrivare a intendere come, alla fin dei conti, il tutto si riducesse a una serie di concetti che, con operazioni di analisi riduttiva, potevano concentrarsi veramente in pochi, strumentali più che altro allo sviluppo del linguaggio giuridico e all'impiego dello stesso. Fare della dogmatica giuslavoristica non era però davvero facile con quel materiale. E devo dire che Federico MANCINI fu molto più coerente di me, perché quando volle misurarsi con le armi della dogmatica vi riuscì in maniera impeccabile, scrivendo un libro sul recesso che è un capolavoro in materia. Io ho certamente fatto qualche cosa di diverso; ma con gli occhi di oggi mi sembra che *Mansioni e qualifica* sia ancora troppo pregno di metodo dogmatico.

Un'indicazione metodologica, dunque, diametralmente opposta a quella che emerge dall'intervista a MENZIONI?

Nelle vicende accademiche si attraversano talora fasi assai simili a quelle delle conversioni religiose: già non si crede più in Dio, ma si continua a proclamare la propria fede per essere ammessi ai sacramenti; poi a un certo punto ci si accorge che si può anche fare a meno dei sacramenti e si passa a professare l'altro culto o l'ateismo. Quelli della mia generazione hanno dovuto per un certo periodo continuare a

accostarsi ai sacramenti e a professare la loro fede, dando anche le prove di fede: le nostre monografie, nelle quali dimostravamo che la dogmatica la conoscevamo e che ci credevamo; ma in cuor nostro la rifiutavamo, secondo le buone regole del rapporto tra fede professata e inalienabile libertà di coscienza. Ciò non toglie, beninteso, che il metodo dogmatico può tuttora dare buoni e utili risultati; purché chi lo usa lo conosca bene, ma soprattutto abbia ben presente che la scienza giuridica è una scienza pratica, che deve misurarsi con la realtà e la sua evoluzione. Detto questo, il mio riferimento metodologico lo individuerei certamente più nel realismo giuridico americano che nella dogmatica tradizionale (chi ha letto TARELLO sa a che cosa mi riferisco).

Quale potrebbe essere una tua raccomandazione ai giovani giuslavoristi?

Prima di tutto quella di studiare bene l'inglese e il tedesco; in quest'ultima area, di studiare bene gli autori pre-weimariani e weimariani (senza dimenticare, tra quelli successivi, RAMM, SIMITIS e WEISS); di leggere le opere di KAHN-FREUND (tra queste, *Labour and the Law*, però, mi raccomando, in inglese, perché la traduzione di ZANGARI è illeggibile); e poi di muoversi con libertà, ricordandosi sempre che il diritto del lavoro non è scritto né nel libro V del codice, né nella Costituzione.

Questo sul piano del metodo. E sul piano della scrittura?

Qui posso solo dire che io ho sempre più difficoltà a scrivere; non perché cerchi di realizzare l'armonia del periodo e di far prosa che pare poesia, ma perché cerco di ridurre sempre più la prosa all'essenziale. Trovo diseducativa la prosa latina classica; il mio modello è il razionale impiego del linguaggio, come vedo realizzato, per esempio, nelle opere di Norberto BOBBIO; il mio sogno è una prosa plasmata sul periodo inglese e tutta fatta di soggetti, verbi, complementi, uno in riga dopo l'altro, e tutti pieni di significati trasparenti. Il mio impegno massimo quando scrivo è evitare le sovrabbondanze; e tante invece me ne ritrovo, malgrado tutto! Rivedere il mio corso di diritto sindacale, per aggiornare le edizioni, è lacerante: a forza di togliere le parole che ogni volta trovo superflue, il corso finirà per scomparire. Leggere i testi di alcuni miei allievi è ancora più lacerante, perché — quasi tutti di formazione meridionale, e naturalmente classicheggiante — hanno un'eccezionale capacità produttiva di parole (i settentrionali, invece, scrivono meno, ma a volte da cani). Per non parlare della lotta al neologismo, alla metafora cretina, che è tanto frequente nel linguaggio politico, e, naturalmente, nel sindacale e nel sinistrese, diventati di moda anche nella letteratura giuslavoristica che vuole apparire brillante.

Dei tuoi scritti giuridici, ce n'è uno a cui sei rimasto particolarmente affezionato?

Quello a cui sono rimasto più affezionato è *l'Autonomia collettiva*; ma anche questo, naturalmente, se lo dovessi ripubblicare, lo riscriverei completamente, eliminando, tanto per cominciare, tutte le frasi in tedesco, che erano una forma di esibizionismo, ritenuto essenziale a quell'epoca, ma che oggi considero un obbrobrio (così come considero un obbrobrio l'esibizione di erudizione che viene solitamente fatta con l'inserimento nei saggi di riferimenti bibliografici esuberanti, del tutto inutili). Quel libro mirava a formulare un'ipotesi che doveva servire a interpretare una struttura dei rapporti sindacali come sistema autonomo, capace di reggersi e amministrarsi da solo, nella sua propria legalità; ma questa ipotesi trovava un riscontro solo parziale nella realtà: solo oggi essa incomincia a inverarsi corposamente nel sistema delle relazioni industriali. Negli anni '60 c'era stato un primo principio di inveroamento con il farsi più ricco e complesso della contrattazione; poi, negli anni '70, l'esaltazione del principio di conflittualità consentì a Giorgio GHEZZI, per esempio, di scrivere un saggio in cui dichiarava superata questa teoria. Così, avevo la sensazione di aver messo al mondo una teoria in astratto valida sempre, che era anche piaciuta, ma che se non trova poi riscontro nella realtà non serve a niente.

Come spieghi che, nonostante il generale plauso alla tua teorizzazione dell'ordinamento intersindacale, nel trentennio che ne è seguito in Italia non sia riuscito a decollare un sistema di giurisdizione intersindacale, di amministrazione congiunta del contratto collettivo, genuinamente autonomo e autosufficiente rispetto alla giurisdizione statale e, corrispondentemente, l'ordinamento statale sia rimasto così ermeticamente chiuso all'arbitrato in materia di lavoro?

La ragione di fondo è che il nostro è un sindacalismo non soltanto di impronta marcatamente conflittuale (e fin qui non ci trovo nulla di negativo, perché tutti i sindacalismi devono essere conflittuali), ma che non ha mai dimostrato una adeguata capacità di gestione delle «conquiste». Non per caso questo è un sindacalismo che trae impulso prevalentemente da spinte ideologiche: il classismo marxista e il solidarismo cattolico. Anima del sindacato italiano è la protesta contro il sistema capitalistico; è un sindacalismo che si esalta nei momenti di lotta. E anche la

rivendicazione e la susseguente (eventuale) conquista contrattuale assumono importanza non tanto per il loro contenuto intrinseco, quanto per la loro capacità di creare movimento, dunque per la loro suscettibilità di costituire strumento di lotta.

Questo discorso vale anche per la «strategia delle riforme»?

Certo: anche le grandi riforme hanno contato, per il sindacato, in primo luogo in quanto strumento di mobilitazione. Poi, che funzionino o non funzionino affatto, o addirittura producano risultati opposti a quelli per i quali sono state rivendicate, questo importa poco; anzi: sarà occasione per invitare i lavoratori alla mobilitazione per rivendicare la riforma della riforma. Non è forse accaduto questo con la lotta per la legge sulla ristrutturazione industriale e la mobilità interaziendale del 1977 (che poi non ha funzionato affatto), seguita dalla rivendicazione pressante della riforma della stessa materia, ottenuta con la legge del 1991, e ora seguita dalla rivendicazione di una riforma della legge del 1991? Oppure con la lotta per la riforma sanitaria del 1978, o per la legge sull'equo canone? La crisi che il sindacato sta attraversando è anche una conseguenza della perdita di credibilità di un sindacato che per decenni ha mobilitato i lavoratori per grandi obiettivi astrattamente apprezzabili, ma della cui realizzazione in concreto (direi di più: della cui realizzabilità in concreto) il sindacato si è preoccupato ben poco, fin dal momento della loro progettazione. Il sindacato ha, in sostanza, risentito della concezione (che era del vecchio PCI) del riformismo come obiettivo intermedio, che ne prepara un altro: la palingenesi finale, unica fase veramente risolutiva. Con queste premesse, gestire i risultati delle rivendicazioni diventa del tutto secondario; e del tutto secondario è anche acquisire quella cultura amministrativa, quella capacità gestionale, che è invece una caratteristica saliente del sindacalismo in altri Paesi.

La cultura amministrativa necessaria per il successo delle grandi riforme, però, fa difetto nella pubblica amministrazione e nei partiti che la governano, prima ancora che nel sindacato.

Ma il sindacato non ha saputo gestire neppure le riforme che ha negoziato esso stesso in sede di contrattazione collettiva e che andavano implementate nei luoghi di lavoro. Ho sempre in mente due esempi, a questo proposito, due riforme che richiedevano un lavoro di gestione successivo alla negoziazione molto intenso: l'inquadramento unico e le «150 ore». Il clamore e l'entusiasmo che furono alimentati intorno a queste due conquiste, entrambe della tornata di rinnovi del 1973, fu enorme, ma i risultati furono poverissimi: l'inquadramento unico avrebbe richiesto tutta una iniziativa di riorganizzazione del lavoro in azienda, che non ha avuto corso, tant'è vero che basta dare un'occhiata alla stampa sindacale degli anni '80 e la si vede colma di interventi e articoli sul problema dei rapporti tra operai e impiegati (non si era stabilito che non si dovesse più parlare di impiegati e operai?); quanto alle «150 ore», che dovevano essere una grande occasione di acculturazione e elaborazione autonoma di cultura da parte del movimento sindacale, la loro gestione venne in un primo tempo delegata a gruppi di insegnanti matti, per poi ridursi a una pura e semplice occasione per far conseguire la licenza media inferiore agli operai che non l'avevano.

Per tornare al mancato decollo della giurisdizione intersindacale, bisogna anche considerare la chiusura in proposito contenuta nella legge di riforma del processo del lavoro del 1973.

Già; intorno al sindacato si era formata, negli anni precedenti alla riforma, una grande lobby forense, che ha sempre avversato l'arbitrato. La riforma processuale del 1973 è nata e si è retta su di un compromesso: una forte cooperazione del sindacato e dei suoi avvocati, che effettivamente è stata indispensabile per la sua attuazione, ma a condizione che si massacrasse l'arbitrato.

Visto che il discorso si è spostato sul terreno legislativo, parliamo del GIUGNI politico, consigliere dei legislatori e dei ministri del lavoro in particolare.

Con il soggiorno in America io avevo chiuso la fase della mia attività dentro quello che era allora il partito di SARAGAT; e, da allora, salvo qualche circoscritta eccezione — la partecipazione per esempio alla campagna elettorale del 1953 sotto la sigla di « Unità popolare » — la mia attività politica si era svolta esclusivamente sul piano culturale. Non era stata comunque secondaria: non considererei tale il mio rapporto con la rivista *il Mulino*, della quale fui tra i primi collaboratori e nella cui direzione venni allora cooptato. Mi ero affacciato anche — ritraendomene peraltro ben presto — in qualche iniziativa di giovani cattolici in dissidenza dalla Democrazia cristiana (quasi tutti, però, avrebbero poi fatto carriera nella Democrazia cristiana, tranne BAGET BOZZO, destinato a farla nel Partito socialista); poi c'era stata una mia comparsa in qualche convegno e congresso del Partito socialista, nel quale ero rientrato intorno

al 1960 (ormai anche un socialdemocratico come me ci poteva stare). Da quell'anno, stando a Roma, avevo avuto rapporti costanti con la Direzione del partito, e in particolare con l'Ufficio del lavoro (o «Ufficio di massa», a quell'epoca usavano quei nomi strani); mi chiamavano per qualche riunione, per qualche corso per i quadri sindacali socialisti. Fu in una di quelle occasioni che conobbi il vice-segretario del partito che era Giacomo BRODOLINI: un uomo di notevole intelligenza politica, ma anche buon conoscitore del mondo sindacale e, infine, persona perbene.

E fu così che cominciasti a fare il legislatore dietro le quinte.

Direi più che altro il consigliere del legislatore. Nel 1965 venne costituita una commissione per la preparazione della legge sui licenziamenti individuali e mi chiamarono a parteciparvi insieme a Federico MANCINI e Mario GRANDI. La frase dell'art. 3 con cui si definisce il giustificato motivo di licenziamento, «ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa», è una mia invenzione: volevo impedire che si utilizzasse l'espressione «interesse dell'impresa», che avrebbe potuto essere intesa come un avallo legislativo alle teorie istituzionalistiche; quella frase nasceva direttamente da *Mansioni e qualifica*. Poi, nel 1968, il governo RUMOR con BRODOLINI ministro del lavoro segna per me una svolta radicale: fino ad allora avevo collaborato regolarmente con IRI e Intersind; nel 1968 passai all'Ufficio legislativo del ministero del Lavoro. L'incominciò la vicenda dello Statuto dei lavoratori, a cui teneva tanto NENNI; la legge n. 604 del 1966 ne era stata un primo assaggio, e il programma del nuovo governo abbracciava anche la riforma dei rapporti di lavoro. BRODOLINI mi diede l'incarico di elaborarne il progetto, presiedendo una commissione di esperti.

Come si svolse la fase extra-parlamentare dell'elaborazione dello Statuto?

All'insediamento della commissione avvertii il ministro che non avremmo svolto il ruolo — frequente nelle commissioni ministeriali — di insabbiatori dell'iniziativa. E mantenemmo la parola. Nel mese di giugno 1968 il progetto venne presentato a un incontro di ministri e segretari di partito. Fu per me un'esperienza nuova e, per allora, straordinaria: c'erano tutti, perfino TANASSI, che per fortuna stava zitto; perfino LA MALFA («quello vero», come si dice a volte perfidamente alludendo a quello attuale), che non voleva le assemblee politiche nei luoghi di lavoro (neppure noi le volevamo); perfino il presidente RUMOR, che si preoccupava dei piccoli imprenditori, che sono quelli che votano DC; con mio stupore non c'era invece alcun portavoce del padrone. La verità è che la lotta politica in Italia, dopo il fascismo, non è mai stata lotta di classe; il padrone, l'industriale, hanno modesta udienza in sede politica. Dominanti sono gli interessi elettoralmente significativi: le coalizioni dei coltivatori diretti, quelle degli artigiani, le cooperative di tutti i colori, e perfino le associazioni di invalidi; oltre, naturalmente, ai gruppi di potere annidati nelle grandi istituzioni pubbliche che finanziano i partiti.

La collaborazione con BRODOLINI durò poco.

Morì nell'ospedale cantonale di Zurigo a luglio. Pochi giorni prima di partire aveva onorato l'impegno di presentare al Parlamento il disegno di legge; ma questo non era stato accolto molto bene, né da destra né da sinistra: la brezza gauchista era arrivata anche al Senato, e il progetto appariva a sinistra troppo prudente. Il rischio che, per andar più a sinistra, si potesse scivolare nel lassismo era ben presente al ministro; mi salutò con la frase testuale: «cerca di seguire i lavori parlamentari, non vorrei che lo Statuto dei lavoratori diventasse lo Statuto dei lavativi». Il rischio fu corso, e qualche cedimento ebbe luogo, anche se, a mio parere, più nelle letture che della nuova legge fecero giudici e giuristi che non nel testo di essa. Il mio compito di consulente giuridico del ministro continuò anche con DONAT CATTIN, successore di BRODOLINI in tale ufficio: un uomo scorbutico, autoritario, ma molto intelligente e fortemente motivato sul piano ideale. Ci intendevamo bene. Oltre che per lo Statuto dei lavoratori, diedi il mio contributo anche per la riforma del collocamento agricolo e soprattutto per quella, molto importante, della giustizia del lavoro. A quest'ultima dedicai molto impegno, e potei fruire della collaborazione di uno dei nostri più autorevoli professori di procedura civile, cioè di Mauro CAPPELLETTI.

Il tuo ruolo nella riforma processuale è assai meno noto che quello relativo allo Statuto.

Ed invece per questa legge ho un *feeling* tutto particolare: perché mio padre passò gli ultimi anni della sua vita a rodersi la bile, selvaggiamente sfruttato dagli avvocati, in una interminabile causa contro il

suo datore di lavoro. La riforma della giustizia del lavoro fu per me un omaggio alla sua memoria. Se oggi le cose vanno un po' (ma solo un po') meglio, lo vedo anche come un riscatto delle angosce di tanti pensionati che non riuscirono mai a vedere la luce di una sentenza, nel tentativo di avere giustizia dei torti subiti (o pensati come tali: sul piano psicologico è lo stesso) durante la vita di lavoro.

Per tornare allo Statuto, ci fu dibattito anche in sede scientifica, durante l'iter parlamentare del disegno di legge.

E storia nota, come è nota la contrapposizione tra coloro che avevano elaborato un progetto di Statuto sulle tavole dei diritti individuali e dei diritti costituzionali, cioè i sostenitori del garantismo nel rapporto individuale, e quelli che concepivano invece lo Statuto come legislazione di sostegno al sindacato, supporto legislativo all'iniziativa collettiva, che fu in effetti quel tanto di nuovo che riuscimmo a far penetrare nella legge del 1970.

A questo punto qualcuno potrebbe chiederti perché sostenere un sindacato capace — come hai detto poc'anzi — soltanto di conflitto e non di gestione dei risultati del conflitto? Forse in quell'autunno del 1969 anche NENNI e BRODOLINI, e poi DONAT CATTIN, si erano convertiti alla logica del rivendicazionismo sindacale come punto di passaggio necessario verso la palinogenesi politico-sociale?

Quando è stato interpretato correttamente, lo Statuto è servito ad agevolare l'assestamento delle relazioni contrattuali, soprattutto a livello di impresa, e a stabilire il primato di esse come fonte regolativa dei rapporti. Questo è stato certamente un bene; e questo era il suo scopo primario e essenziale. Del resto, se c'è una speranza che il sindacalismo italiano superi la cultura del rivendicazionismo come puro strumento di agitazione, questa speranza non può che fondarsi su di un consolidamento dell'esperienza della contrattazione collettiva, anche a livello aziendale.

Ancora a proposito della legislazione di sostegno, che cosa pensi dello snaturamento che sta subendo il procedimento ex art. 28 St. lav., sempre più utilizzato per regolamenti di conti all'interno del movimento sindacale?

Effettivamente, come strumento di normalizzazione dei rapporti tra imprenditore e sindacato l'art. 28 vede ormai molto ridimensionata la sua importanza, proprio perché la normalizzazione è largamente avvenuta e consolidata. Certo, da strumento di tutela del sindacato contro i comportamenti sleali del datore di lavoro l'art. 28 sembra essersi trasformato in strumento di tutela dei sindacati minoritari, autonomi o emergenti. Ma qui il problema non sta tanto nell'art. 28, quanto nell'art. 19; è questo che necessita di un intervento riformatore. Si assiste, poi, anche a un uso improprio dell'art. 28 — questa volta anche da parte dei sindacati confederali — come veicolo per controversie giuridiche collettive concernenti l'interpretazione della parte normativa dei contratti collettivi: è un tentativo comprensibile di colmare una lacuna legislativa che effettivamente c'è; ma essa non può essere colmata con un procedimento di carattere straordinario, nato per tutt'altra funzione, e che in caso di accoglimento del ricorso si conclude, oltretutto, con un provvedimento assistito da sanzione penale.

Dopo lo Statuto dei lavoratori diventa difficile individuare una linea univoca di sviluppo del nostro diritto del lavoro, capace di costituire una bussola per l'interprete.

Ma una linea univoca di sviluppo non c'era neanche prima. Direi che il diritto del lavoro vigente presenta una formazione a strati, alluvionale. C'è anzitutto uno strato di norme che risalgono al periodo precorporativo e sono quelle in cui resta ancora evidente l'impronta di una concezione del mercato del lavoro come mercato concorrenziale. In realtà si tratta ormai di poca cosa, perché la parte più rilevante, cioè la regola di simmetria in materia di recesso unilaterale, è quasi totalmente superata. Il secondo strato è quello proprio del periodo corporativo, che è durato oltre la sua vigenza e che, secondo una valutazione della dottrina, in cui credo di avere avuto una certa parte, aveva lasciato il suo segno soprattutto sulla struttura contrattuale collettiva accentrata a livello nazionale; anche questo aspetto, a distanza di quasi mezzo secolo, è superato, ma una traccia dell'eredità corporativa può essere vista, per esempio (anche perché si ricollega al periodo immediatamente successivo), nell'art. 2077 c.c.: se questo articolo sia vigente oppure no non ha molta importanza, ciò che conta è che viene applicato il principio in esso contenuto, del favor nei confronti del trattamento migliorativo per il lavoratore, e cioè la concezione di un diritto del lavoro in cui la legge pone una base, la contrattazione ne pone una più in alto e la contrattazione individuale ne pone eventualmente un'altra ancora ad un livello più elevato. Su questo retaggio corporativo ha scritto splendide pagine Gaetano VARDARO, del quale sento sempre più la mancanza.

Come collochi, in questa prima parte del quadro, la disciplina abbastanza organica del rapporto individuale che

viene progressivamente definendosi, dalla legge del 1924 sull'impiego privato al codice civile?

Bisogna fare una distinzione. Il diritto corporativo, per quel che riguarda i rapporti collettivi, è un'esperienza ventennale che può dirsi conclusa, anche se ha lasciato una sua eredità. Il diritto del rapporto individuale, invece, si è formato attraverso una elaborazione che precede il diritto corporativo: una tappa fondamentale è appunto la legge sull'impiego privato, che è del '24 ma in sostanza ricalca lo schema della relazione ORLANDO e quindi appartiene anch'essa all'epoca liberale; a questa si è sovrapposto il codice civile, che è entrato in vigore quando il regime era prossimo alla fine: quindi molti dei concetti del codice civile in cui si può vedere una impronta corporativa, nel senso di una visione comunitaria, istituzionalistica e collaborativa del rapporto di lavoro in realtà sono appena tratteggiati (e così è stato perché gli elaboratori del codice, i tecnici del diritto, erano in realtà del tutto scettici intorno ai principi del regime) e vengono sviluppati piuttosto nell'epoca successiva da alcuni autori che cercano di riattivare una normazione corporativa, soprattutto in ragione di una ispirazione ideologica cattolica.

La legge sull'impiego privato costituisce in un certo senso un ponte tra il periodo liberale e l'ordinamento attuale.

In sostanza essa è sempre stata in vigore e ha rappresentato una delle costanti dell'ordinamento per decenni: il tentativo di privilegiare il ceto impiegatizio, inteso come ceto di servizio, nel senso weberiano, dell'imprenditore. L'inquadramento unico nei contratti degli anni '70 ha cercato di superare questa che è una vera e propria discriminazione normativa, ma, come dicevo prima, non si può dire che abbia pienamente realizzato lo scopo.

Poi viene la Costituzione e la fase della sua attuazione.

Questa fase, che costituisce poi il nucleo sostanziale dei principi dell'ordinamento attuale, presenta però versioni notevolmente diverse tra loro. Una prima parte di questo nuovo diritto del lavoro appartiene a un periodo che potremmo dire presindacalista, fino alla fine degli anni '60, quello in cui si sono avuti abbastanza numerosi interventi relativi al rapporto individuale e la cui fonte ispirativa è sostanzialmente di carattere protettivo e paternalistico. In una economia che si rilanciava attraverso il meccanismo del mercato, la classe politica e quindi il legislatore (e qui comprenderei sia la Democrazia cristiana, sia i partiti di sinistra, perché nella legislazione in materia di lavoro ci fu sempre una notevole convergenza consociativa) danno vita a un sistema fortemente garantistico, costituito da vincoli all'autonomia individuale e tutto proiettato verso un'idea di fondo, cioè quella del privilegio nei confronti di un contratto a tempo indeterminato che avrebbe dovuto costituire inderogabilmente il filo conduttore della carriera del lavoratore. In parallelo, si hanno interventi protettivi verso la lavoratrice madre e cioè un chiaro sviluppo del diritto del lavoro nella direzione della protezione non della donna e della parità tra i sessi, ma della famiglia.

È in questo periodo che si consolida quello che hai indicato recentemente come «pauperismo giuslavoristico»?

Sì; è il principio della «pietà sociale»: quello che, come dimostrò KAHN-FREUND in un celebre saggio, aveva ispirato la giurisprudenza weimariana conducendola su di un binario parallelo a quello che sarebbe stato proprio della legislazione e giurisprudenza italiana nei primi venti anni della Costituzione.

In questo periodo, piena sintonia tra legislazione e giurisprudenza?

Sì, mi sembra che la giurisprudenza si muova in questo periodo in sintonia con il legislatore. Essa, anzi, rende esplicito un concetto che nella legislazione, come dicevo, è appena accennato, ma che diventa una sorta di pensiero dominante nell'ideologia dei giudici e di premessa comune nelle loro argomentazioni: e cioè il principio del *favor o*, come si è detto in latino maccheronico, del *favor laboratoris*. Al *favor*, impiegato soprattutto come criterio interpretativo, si coniuga l'impulso dato all'attuazione costituzionale, ma limitatamente all'art. 36, e cioè al principio della giusta retribuzione, che poi è un principio di netta derivazione cristiano-sociale, dalla *Rerum novarum* al Codice di Malines. Questo fu acquisito come rimedio empirico alla mancata efficacia *erga omnes* dei contratti collettivi, e fin qui anch'io ero d'accordo e lo sono ancora. Ma nella dottrina, e ancor più nella giurisprudenza, esso è diventato una delle basi portanti del diritto del lavoro: penso a tutta la giurisprudenza relativa alla qualificazione degli elementi della retribuzione, e cioè a quella che, per esempio, nei convegni degli anni '80, Mattia PERSIANI e Tiziano TREU hanno sottoposto a un rigoroso attacco critico, individuando in essa una linea di politica

giudiziale che ha favorito il moltiplicarsi degli automatismi con la conseguente perdita del controllo di quote rilevanti del salario da parte della contrattazione collettiva.

Ritorniamo al diritto del lavoro nel periodo dell'attuazione costituzionale. Dopo gli anni '60 viene lo Statuto.

Che apre una linea di sviluppo di segno radicalmente diverso: quella della legislazione di sostegno, di cui abbiamo già parlato. Qui al principio della «pietà sociale» si sostituisce finalmente l'idea della centralità dell'autonomia collettiva.

Ma con l'applicazione dello Statuto si celebrano anche i massimi fasti dell'interventismo giudiziale.

In fase applicativa lo Statuto ha subito sbandamenti, e in certe operazioni giudiziali è stato impiegato per rafforzare le strutture garantistiche, anche con scavalcamenti della contrattazione. In orientamenti più fedeli allo spirito originario esso è servito invece, come ho già detto, a consolidare le relazioni contrattuali aziendali.

Si arriva poi alla fase dell'«emergenza».

Di questa è difficile scorgere i motivi ispiratori, perché si tratta di una fase ispirata al più assoluto pragmatismo, o, come direbbe qualche giovane filosofo d'oggi, al «prassismo». In questa fase della legislazione fanno la loro comparsa i meccanismi di rinvio dell'autonomia collettiva con poteri di deroga *in pejus*, con i quali si inaugura il periodo del cosiddetto «garantismo flessibile» che caratterizzerà poi gli anni '80: per esempio in materia di lavoro notturno femminile, di contratto a termine, di trasferimento di aziende in crisi. D'altro lato, emerge una linea opposta al *favor*, e cioè una linea che accoglie i meccanismi giuridici propri della politica dei redditi, quali l'inderogabilità *in melius*.

Nell'intervista che precede questa, MENGONI contrappone al pragmatismo degli anni '80, visto come fatto positivo, un ritorno di ideologizzazione che sarebbe ravvisabile nelle leggi degli ultimi tre anni.

Distingueri nettamente il periodo dell'«emergenza», a cavallo tra gli anni '70 e gli anni '80, durante il quale, se «pragmatismo» c'è stato, è stato un pragmatismo all'insegna del disordine, dell'empirismo più esasperato; quindi non lo si può chiamare neanche pragmatismo; non rispondeva a alcun progetto, e ha trovato le sue espressioni limite nelle leggi-caso, o leggi-fotografia, come quella emanata specificamente per risolvere il caso Unidal, od altre emanate per tappare buchi, sistemare singoli casi. Dopo, a partire dalla legge sul trattamento di fine rapporto del 1982, si è avuta una serie di provvedimenti che rispondevano a una politica del diritto abbastanza precisa e apprezzabile nella sua concretezza: mi riferisco per esempio alla legge dell' '84 sul contratto di formazione e lavoro e il *part-time*, agli interventi sulla scala mobile, a una parte della legge dell' '87 sull'organizzazione del mercato del lavoro. Tutte appaiono orientate verso un modello di flessibilità negoziata e di riregolazione nel senso di un'apertura ai rapporti atipici. Lo stesso può dirsi della l. n. 223 del 1991, anche se è entrata in vigore nel periodo peggiore, e per certi aspetti è nata vecchia. Quanto alle altre leggi del '90 e '91, mi sembra che siano ancora un po' poco per caratterizzare un nuovo periodo, una nuova fase della legislazione.

Nel '90 i licenziamenti individuali, nel '91 i collettivi; si può parlare di una «sistemazione» della materia?

La normativa sui licenziamenti collettivi che è contenuta nella legge n. 223 appena nominata è parte di un tentativo di razionalizzazione della mobilità della forza-lavoro, che ha numerosi e vistosi difetti, come dicevo, è una legge emanata troppo tardi, la cui impostazione progettuale affonda le radici nell'«emergenza» economica della fine degli anni '70: il disegno di legge Scotti n. 760 del 1979. Ma risponde a canoni di razionalità. Il telaio è solido, la carrozzeria dovrebbe essere sottoposta a qualche restauro. La legge sui licenziamenti individuali, invece, porta ben visibili le tracce di un'altra «emergenza»: l'emergenza tutta politica del referendum; è un piccolo mostro, che realizza in modo modesto l'obiettivo di tutelare i lavoratori delle piccole imprese, ma tutto sommato aumenta la disparità di tutela tra questi e gli altri, rafforzando la tutela nelle imprese medio-grandi più di quanto sia stata rafforzata nelle piccole: che è un vero e proprio atto di ottusità legislativa. E inoltre, il testo legislativo è così abborracciato, che è subito diventato un ghiotto pascolo per il contenzioso forense e per i suoi operatori.

Ti riferisci alla possibilità di opzione data al lavoratore per le quindici mensilità in alternativa alla reintegrazione?

Anche. E una riforma più sensata era semmai quella proposta da MENGONI nella relazione al CNEL del 1985, che limitava l'obbligo secco di reintegrazione ai casi di nullità del licenziamento per illiceità dei

motivi, lasciando negli altri casi la facoltà di opzione per un congruo risarcimento – mi stanno bene anche le venti mensilità – al posto della reintegrazione, tanto al datore di lavoro quanto al lavoratore: regime, questo, che poteva essere davvero esteso a altre aziende, non solo piccole ma anche medie (c'è una mia proposta, per applicarlo tra i 15 e gli 80 dipendenti). Ciò non toglie che vada salutata con soddisfazione la generalizzazione, operata dalla legge n. 108/1990, del principio della sindacabilità del motivo del licenziamento e della forma scritta: un principio che trova applicazione generalizzata anche in tutti gli altri maggiori Paesi europei. In molti di essi non c'è nessuna soglia minima. Il pericolo di «uscir dall'Europa» a causa di questa legge è stato null'altro che uno slogan disonesto.

Fin qui hai dato una valutazione della legislazione passata e presente. Che cosa vedi in prospettiva, per questa fine di millennio?

Più che una profezia formulerei un auspicio: che la nuova legislazione riesca a definire e consacrare i nuovi principi concernenti la rappresentatività del sindacato e dia ulteriore impulso alla flessibilità nel mercato del lavoro, anche con parziali revisioni della l. n. 223/1991, che non può certo considerarsi come un approdo definitivo.

In questo auspicio di ulteriore flessibilità collocheresti anche una riforma della legge sull'interposizione del 1960?

Vedrei certo favorevolmente una riforma di quella legge, che consentisse la creazione di organizzazioni di gestione del lavoro interinale, quello che con espressione impropria si indica come *leasing* di manodopera: potrebbero essere organizzazioni *non profit*, magari cogestite da organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori, oppure gestite secondo i nuovi modelli che vanno emergendo nel settore del volontariato. O, se a fine di lucro, con particolari accorgimenti; certamente, non dobbiamo legittimare il «caporalato».

Se ben comprendo, non saresti, dunque, drasticamente contrario alla legittimazione di una attività di fornitura di manodopera svolta in forma genuinamente imprenditoriale, con garanzie precise per i lavoratori e controlli rigorosi, ma pur sempre a fini di lucro.

Il fatto è che in Italia il mestiere del mediatore professionale non ha mai attinto livelli apprezzabili di nobiltà, se non parzialmente nel campo borsistico; avrei quindi una certa diffidenza nei confronti di una liberalizzazione incondizionata; anche perché ho l'impressione che in una metà del Paese la cosa rischierebbe di finir male. Questo è un campo dove occorre procedere con sperimentazioni graduali; si potrebbe incominciare con una apertura sperimentale al *leasing* di manodopera per certi profili professionali specifici: penso per esempio al lavoro turistico, dove il *leasing* è per molti aspetti indispensabile.

A proposito di mercato del lavoro, come spieghi la totale abdicazione di fatto dello Stato e del sindacato al governo del mercato del lavoro?

Io non parlerei di abdicazione dello Stato al governo del mercato del lavoro, perché la pretesa, la vanità di governarlo c'è e c'è sempre stata. In realtà, l'uso spregiudicato degli strumenti amministrativi come strumenti di potere politico ha fatto sì che l'organizzazione del mercato del lavoro rispondesse piuttosto ai secondi fini che ai primi; e che, inventata una forma — per la verità già nata male, nata deforme — di governo alternativo del mercato del lavoro, cioè l'Agenzia per l'impiego, questa venisse prevalentemente utilizzata per banali scopi di lottizzazione spartitoria di posti e consulenze. Io stesso non sono ancora riuscito a capire a che cosa servano le Agenzie per l'impiego; e devo dire che, avendone parlato con i direttori di qualche Agenzia, e parlo dei migliori, ho avuto l'impressione che non l'abbiano capito neanche loro e che arranchino cercandosi uno spazio, qualche volta in maniera dignitosa, qualche volta un po' meno.

E il disimpegno del sindacato?

Questo ho più difficoltà a capirlo, se non come riflesso di quel difetto di cultura della gestione di cui abbiamo già parlato. Un riflesso del riflesso è che, mancando la cultura della gestione, è difficile educare i quadri come occorrerebbe. Sta di fatto che, un po' per disimpegno del sindacato, un po' per troppo impegno degli amministratori pubblici, nelle strutture a composizione paritetica a reggere il governo sono sempre questi ultimi: le Commissioni regionali per l'impiego, che dovrebbero essere i veri organi di governo del mercato del lavoro, sono un complesso di disimpegno, di disinteresse, di lassismo, a volte anche di corruzione spicciola, nel senso dei sindacati che fanno approvare progetti fasulli che servono

solo a far assumere qualcuno; poi talvolta c'è anche la corruzione vera e più grave. Le Commissioni sono, in sostanza, rimaste sotto il dominio della burocrazia, di chi ha in mano i fascicoli.

In materia di formazione, riqualificazione e orientamento professionale, però, c'è qualche segno di risveglio sindacale?

Sì, particolarmente TRENTIN di questi temi ha dimostrato, sia pure un po' in ritardo, di avere riscoperto l'importanza, che è enorme. Si sta conducendo in proposito una trattativa, che avanza molto faticosamente, ma che potrebbe portare a risultati importanti. Quello che va messo in rilievo è che l'attribuzione alle Regioni della formazione e dell'orientamento professionale è stata un fallimento colossale, nonostante l'entità delle risorse impiegate.

Ancora in tema di prospettive: che cosa pensi della «parificazione» tra impiego pubblico e impiego privato?

Sono favorevolissimo alla privatizzazione del rapporto di impiego alle dipendenze di Stato e enti pubblici; purché non le attribuiamo effetti miracolistici; perché le grandi novità che dovrebbero derivarne, secondo l'opinione corrente, cioè la maggiore flessibilità di utilizzazione del personale e la licenziabilità per motivi disciplinari o di eccedenza di organici, ci sono già. La privatizzazione deve servire a creare un telaio normativo che consenta di esercitare meglio poteri di cui la pubblica amministrazione già dispone, ma che oggi non sa usare; è necessaria la responsabilizzazione del datore di lavoro, che vuol dire controllo *a posteriori* di efficienza più che controllo *a priori* di legittimità delle procedure. Quanto alla giurisdizione, benissimo, anzi essenziale il passaggio dal Tribunale amministrativo al Pretore, purché questo non significhi la paralisi totale del processo del lavoro.

Parliamo di autonomia individuale. Come vedresti, dopo le fasi del sostegno all'autonomia collettiva e della flessibilizzazione dei vincoli mediante la derogabilità in sede collettiva, una fase legislativa di sostegno all'autonomia individuale?

Dipende da che cosa si intende per sostegno all'autonomia individuale.

Lo intendo nel senso di consentire ai singoli di scegliere, a certi livelli e entro limiti predeterminati, tra maggiore sicurezza e maggiore retribuzione.

Tutto l'impianto del diritto del lavoro è funzionale all'esigenza non di organizzare la professione (sono sempre stato contrario alla concezione del diritto del lavoro come «diritto delle professioni», proposta da Paul DURAND e cara alla dottrina sociale cattolica), ma di rimettere le parti in condizioni di parità contrattuale. Per fortuna, in questa operazione è rimasta sempre presente — prima in fase carsica, strisciante, ora in modo più evidente — l'idea dell'autonomia individuale, complementare all'autonomia collettiva; idea che ultimamente ha ripreso quota. Potremmo dire che quanto più la società migliora, e il diritto del lavoro consegue e consolida il suo obiettivo di riequilibrio tra le parti, tanto meno c'è bisogno del diritto del lavoro stesso; ma questo è un paradosso che collocherei sullo stesso piano delle grandi utopie, come quelle del *Manifesto dei comunisti* del 1948. Non c'è dubbio, però, che gradatamente emergono spazi nuovi per l'autonomia individuale, o, comunque, spazi che l'autonomia collettiva non ha ragione di occupare a tutti i costi. Per un certo periodo il lavoro domestico è stato un caso esemplare, da questo punto di vista: l'autonomia collettiva non serviva proprio a niente, in questo campo, perché il rapporto tra domanda e offerta consentiva ai lavoratori di negoziare condizioni superiori rispetto a tutti gli standard di legge e collettivi; ora il discorso è cambiato con l'afflusso, in questo settore, degli immigrati extra-comunitari. Un altro campo, ben più significativo, in cui l'autonomia individuale ha largo corso è quello dei dirigenti; tolti evidentemente i «dirigenti poveri», che sono impiegati come tutti gli altri (il non senso è che oggi i dirigenti poveri sono congiunti ai dirigenti ricchi nella tutela collettiva, di cui questi ultimi non hanno certamente bisogno).

Ma anche l'impiegato comune può avere qualche cosa da negoziare, e quindi far fruttare, in proprio.

L'idea di istituire schemi alternativi, che consentano all'individuo di scegliere tra l'uno e l'altro, favorendo lo sviluppo di un mercato non incontrollato della flessibilità, può essere presa in considerazione. In questa linea sostanzialmente mi ci ritrovo, perché alcune forme di tutela rigida sono sostanzialmente paternalistiche. In un certo senso lo è anche, così come oggi è strutturata, l'assicurazione pensionistica obbligatoria ...

... o l'obbligo dell'accantonamento del trattamento di fine rapporto.

Beh, quello non ha proprio senso; e infatti non esiste un obbligo analogo negli altri Paesi. Il problema è che gli spazi che si aprono alla negoziazione individuale siano spazi di negoziazione equilibrata, cioè di libertà effettiva, e non solo formale, del singolo.

Torniamo alla tua esperienza personale. Che giudizio complessivo dai del tuo consiliato al CNEL e del CNEL stesso in generale?

Della mia esperienza al CNEL non posso dire troppo male: ricordo in particolare, come momenti positivi di quella esperienza, la redazione di un parere sulla riforma sanitaria, nel 1977, e una relazione sulla giungla retributiva del 1978, che fu alla base di un dibattito in aula di ottimo livello. Ma nonostante la terapia intensiva di ringiovanimento dell'istituzione, attuata a partire dal 1976, percepivo sempre di più la sua inutilità; tanto che mi dimisi prima e indipendentemente dalla prospettiva dell'elezione al Senato. La riforma dell' '86, che ho in sostanza scritto io e che è stata approvata al termine di un dibattito al Senato a cui hanno partecipato tre soli senatori (uno dell'opposizione, comunista, che si pronunciava per la conservazione dell'assetto precedente), mirava a attribuire al CNEL soprattutto una funzione di raccolta e studio di dati e una funzione di sostegno della concertazione sociale; nella prima il CNEL può effettivamente funzionare, come sta dimostrando Renato BRUNETTA, presidente della Commissione informazione, con il suo superattivismo. Come sede preparatoria per una politica di concertazione sociale, invece, il CNEL è stato sempre by-passato dai rapporti diretti tra sindacati e Parlamento, e continuerà a esserlo.

E dell'esperienza parlamentare?

Questa la giudico diversamente, se non altro perché il potere legislativo è un potere reale, non è una finzione. Dal punto di vista giuslavoristico l'aspetto più interessante è stato per me quello della legislazione contrattata. Penso, per esempio, ma non soltanto, al modo in cui è nata la legge n. 146/1990 sullo sciopero nei servizi; un'esperienza positiva per i suoi aspetti di connessione tra potere legislativo e potere sociale, ma anche rivelatrice di una notevole carenza del potere legislativo: senza l'intervento e le proposte specifiche e quasi vincolanti (in senso politico) formulate dai sindacati, la legge non sarebbe mai nata. Potrei soffermarmi su molti aspetti di un'esperienza che ormai dura da nove anni. E l'esperienza parlamentare ha tonalità molto diverse; noiosa e frustrante molte volte (anche per la logorrea che la domina), eccitante e entusiasmante, altre.

Limitiamoci agli aspetti concernenti la nostra materia.

Nella prima legislatura a cui ho partecipato (1983-1987) ho cominciato con la legge sulle invalidità da lavoro, già messa a punto nella legislazione precedente; poi il decreto che ha introdotto i contratti di formazione e lavoro, il *part-time*, i contratti di solidarietà (questi ultimi, un fallimento totale); il famoso decreto sulla scala mobile; la l. n. 56/1987 sull'organizzazione del collocamento, che era poi un pezzo del disegno di l. n. 760, sul quale avevi lavorato tu nella legislatura precedente. Nella legislatura successiva (1987-1992) la perla è stata la legge sullo sciopero; poi: quella sui licenziamenti individuali e quella sui licenziamenti collettivi, di cui abbiamo già parlato; la riforma dell'INPS (1988); e vorrei ancora ricordare una riforma dei contratti di formazione e lavoro, affossata alla Camera ma entrata in vigore per due terzi con frammenti inseriti in vari decreti. Nel primo periodo, anche la legge finanziaria ha portato qualche novità, tra cui per esempio la riforma degli assegni familiari. Non è molto, a riflettere bene, ma bisogna aggiungere anche molta *routine*, come le noiosissime fiscalizzazioni annuali, in cui i relatori di maggioranza e di minoranza ripetevano esattamente le stesse relazioni degli anni precedenti, e anche il ministro del lavoro non si scomodava a fare di più. Inoltre, molta attività legislativa è di rimessa rispetto all'iniziativa del Governo. Ma devo ricordare una circostanza curiosa, relativa al periodo in cui il ministero del lavoro ebbe titolari socialisti: e cioè che Francesco LISO, posto a capo dell'Ufficio legislativo di tale ministero, concordava preventivamente con me gli orientamenti o anche i testi, o comunque elaborava proposte in cui, data l'affinità di scuola, non potevo non ritrovarmi; cosicché mi toccava poi, in veste di parlamentare, prestarvi acquiescenza. In fondo, mi sentii più libero quando il ministero passò ai democristiani, anche se poi si trattò sempre, fino a tutta la X legislatura, finita quest'anno, di ministri con i quali avevo rapporti eccellenti: troppo per poter dar sfogo al mio bisogno di identità.

Come ti è parso il mondo della Commissione lavoro del Senato?

In nove anni le persone erano rimaste in gran parte le stesse, e avevamo raggiunto un grado di collaborazione straordinario. D'altra parte, i comunisti presenti erano tutti supermiglioristi, i demo-

cristiani cislini, gli altri partiti assenti, l'estrema destra, nell'ultima legislatura, rappresentata da un senatore missino più a sinistra di noi tutti. D'altra parte, il lavoro legislativo è terribilmente rallentato dalle procedure. Se la Commissione non può lavorare in sede legislativa, sono guai. E per avere l'assegnazione del disegno di legge in sede legislativa, di fatto occorre essere tutti d'accordo. Così il consociativismo diventa necessità, non una libera scelta politica. La mia presidenza, non ho pudore a ammetterlo, è stata molto, molto consociativa. Ai fattori indicati, va aggiunto che dietro le quinte operava un forte rapporto con i sindacati: dove questi erano unitari, anche il processo decisionale si accelerava. La storia della legge n. 146/1990 è esemplare, anche se ci vollero due anni per vararla, per via del bicameralismo (che — sia detto per inciso — non vorrei abolito, ma certamente sveltito, poiché così com'è è una sciagura). Quanto alla nuova legislatura, è troppo presto per parlarne. I membri della Commissione Lavoro sono quasi tutti cambiati. Il mio vice è Carlo SMURAGLIA, mentre alla Camera il vice presidente della Commissione parallela è Giorgio GHEZZI: la presenza giuslavoristica è notevole.

Ti riconosci e identifichi di più nella figura del teorico dello jus conditum o in quella del legislatore? O aspiri a qualche cos'altro ancora?

Oggi, più che studiare e insegnare il diritto, più che far lezione o didattica, mi piace inventare, inventare progetti di ricerca e naturalmente vederli realizzati, inventare proposte legislative e naturalmente vederle trasformate in legge. Ho avuto anche incarichi che mi hanno permesso di dare sfogo a questa *libido*. Qualche giornale si diletta ogni tanto a designarmi come possibile ministro del lavoro «tecnico». Posso confessare che in fondo non mi dispiacerebbe, anche se, avendo lavorato a fianco di ministri del lavoro, so che poi si riesce a realizzare molto meno di quanto si vorrebbe e dovrebbe, perché costretti a mediazioni che un uomo politico puro, tutto considerato, riesce a manipolare meglio che non uno studioso prestatto alla politica.

NOTA BIBLIOGRAFICA

Le opere di Gino GIUGNI a cui si fa riferimento nell'intervista sono:

- *La lotta sindacale nel diritto penale*, Casa ed. « Vita e lavoro », Roma, 1951;
- *Verso il tramonto del recesso ad nutum dell'imprenditore. La disciplina interconfederale dei licenziamenti nell'industria, RDL*, 1953, I, 401-476;
- *Introduzione* a S. PERLMAN, *Ideologia e pratica dell'azione sindacale*, La Nuova Italia, 1956 [titolo mutato, in edizione successiva, in *Per una teoria dell'azione sindacale*, Roma, 1980];
- *Introduzione allo studio dell'autonomia collettiva*, Giuffrè, 1960 (ristampa, 1977);
 - *Mansioni e qualifica nel rapporto di lavoro*, Jovene, 1963;
 - *Il sindacato fra contratti e riforme*, De Donato, 1973;
 - *Diritto sindacale*, Cacucci, 1991.

Dieci altri saggi di G., da lui stesso indicati come rappresentativi della sua quarantennale vicenda intellettuale, sono raccolti e pubblicati, con una sua introduzione, nel libro *Lavoro legge contratti*, il Mulino, 1989.

Sul contributo di G. alla dottrina giussindacalistica, particolarmente sul piano del metodo, v. G. TARELLO, *Teorie e ideologie nel diritto sindacale*, ed. Comunità, 1967.

La traduzione italiana del libro di John R. COMMONS citato nell'intervista è pubblicata con il titolo *Fondamenti giuridici del capitalismo*, il Mulino, 1981, a cura di G. REBUFFA.

La riedizione di scritti di SINZHEIMER curata da Thilo RAMM (in collaborazione con Otto KAHN-FREUND), citata nell'intervista, è pubblicata con il titolo *Arbeitsrecht und Rechtssoziologie. Gesammelte Aufsätze und Reden*, 2 voll., Frankfurt/M.-Köln, 1976.

La rivista della Scuola Cisl su cui G. ha scritto in incognito è il *Bollettino di studi e statistiche CISL*, annate 1953-1955.

La relazione di Luigi MENGONI all'assemblea del CNEL del 4 giugno 1985 sulle prospettive di revisione della legislazione sul rapporto di lavoro, a cui G. si riferisce a proposito di una possibile riforma della disciplina dei licenziamenti individuali, può leggersi in *RIDL*, 1985, I, pp. 416-483.

Sulla pluridecennale esperienza politica di G. v. ora il libro-intervista a cura di A. RICCIARDI, *La memoria di un riformista*, il Mulino, 2007.